

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

indice

PARTE GENERALE

1. Premessa

2. Termini e definizioni

CAPITOLO N. 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il d. lgs. n. 231 del 2001.

1.1.1. Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti ed i principi fondamentali della normativa.

1.1.2. Il regime sanzionatorio.

1.1.3. Le fattispecie di reato.

1.1.4. Esonero della responsabilità dell'ente: il modello organizzativo 231.

1.1.5 Il contenuto del modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

1.1.6 Il modello organizzativo 231/2001 nelle società calcistiche (con espresso riferimento al Codice di Giustizia sportiva – art. 13 – ed allo Statuto della FIGC – art. 7).

CAPITOLO N. 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA

2.1 Presentazione dell'US Fiorenzuola 1928 S.r.l.

2.2. Amministrazione della società calcistica.

Organigramma

CAPITOLO N. 3

ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 Obiettivi e Campo di Applicazione

3.1.1. Impegno della direzione

3.2 La funzione del modello organizzativo.

3.3. Realizzazione del Modello.

3.4 Struttura del Modello.

3.5 Risorse umane.

3.6 Infrastrutture.

3.7 Ambiente di lavoro.

3.8 Risorse Finanziarie

3.9 Gestione dei fornitori

3.10 Aggiornamento del Modello Organizzativo: modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO N. 4

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO, IN PARTICOLARE IL CODICE ETICO

4.1 Il codice etico dell'US Fiorenzuola 1922 S.r.l.

4.2 Il sistema organizzativo societario.

4.3 Le politiche e le procedure societarie.

4.4 Il sistema di deleghe e l'esercizio di poteri delegati.

CAPITOLO N. 5

ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Premessa

5.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza – Nomina e revoca.

5.3 Requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

5.4 Funzioni e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.

5.4.1 Aggiornamento.

5.4.2 Verifiche e controlli.

5.4.3 Formazione.

5.4.4 Violazione e sanzioni.

5.4.5 Reporting.

5.4.6 Poteri dell'OdV.

CAPITOLO 6

SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

6.1 Selezione del personale.

6.2 Formazione del personale.

6.3 Selezione dei collaboratori esterni.

6.4 Informativa ai collaboratori esterni.

6.5 Obblighi di vigilanza.

CAPITOLO 7

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Segnalazioni da parte di esponenti della società o da terzi.

7.2 Modalità delle segnalazioni.

CAPITOLO 8

SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Principi generali.

8.2 Misure nei confronti dei dipendenti.

8.3 Misure nei confronti dei dirigenti, allenatori, preparatori atletici e calciatori.

8.3.1 Misure per i dirigenti, preparatori atletici ed allenatori.

8.3.2 Misure per i calciatori.

8.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.

8.5 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni.

CODICE ETICO

1. PRINCIPI GENERALI DEL CODICE ETICO

1.1 Ambito di applicazione (destinatari).

1.2 Rispetto della legge e delle normative vigenti.

- 1.3 Qualità del servizio fornito; verità nelle comunicazioni.
- 1.4 Divieto di atti discriminatori.
- 1.5 Concorrenza leale e lealtà sportiva.
- 1.6 Immagine della società.
- 1.7 Il settore giovanile.
- 1.8 Valore del Codice.
- 1.9 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza rispetto al Codice Etico.
2. REGOLE DI CONDOTTA.
 - 2.1 Relazioni con i dipendenti, i collaboratori e i tesserati.
 - 2.2 Salute, sicurezza ed ambiente.
 - 2.3 Rapporti con gli organismi sportivi.
 - 2.4 Relazioni con altre società calcistiche.
 - 2.5 Relazioni con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio.
 - 2.6 Regali ed omaggi.
 - 2.7 Rapporti con i terzi; in particolare fornitori e sponsor.
 - 2.8 Gestione della contabilità.
 - 2.9 Tutela dei dati personali.
 - 2.10 Utilizzo consapevole di internet (diritto d'autore e pornografia minorile).
 - 2.11 Gestione di denaro, beni o altre utilità.
 - 2.12 Informazioni riservate.
 - 2.13 Doveri dei destinatari del Codice Etico.
3. RAPPORTI CON L'ESTERNO.
 - 3.1 Rapporti con i tifosi.
 - 3.2 Rapporti con organizzazioni sindacali ed associazionismo; sponsorizzazioni.
 - 3.3 Rapporti con i mezzi d'informazione.
4. ATTUAZIONE DEL CODICE: segnalazioni e sanzioni; aggiornamento del codice.

PARTE SPECIALE

Indice allegati:

1. Allegato A: reati contro la Pubblica Amministrazione
2. Allegato B: Reati informatici
3. allegato C: Reati societari
4. Allegato D: reati contro la Personalità Individuale
5. Allegato E: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro
6. Allegato F: Reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati di criminalità organizzata
7. Allegato G: Reati Ambientali

8. Allegato H: Falsità in strumenti di pagamento e delitti contro l'industria ed il commercio
9. Allegato I: Reati in materia di violazione del diritto d'autore
10. Allegato L: Illeciti in materia sportiva

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

PARTE GENERALE

1. Premessa

La società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. ha adottato un modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire illeciti di natura penale e sportiva.

Il modello si compone di una Parte Generale, contenente disposizioni comuni a tutti i reati presupposti previsti dal D. Lgs. 231/01, ed una Parte Speciale suddivisa in allegati, ciascuno dei quali raccoglie la specifica disciplina applicabile per gruppi di illeciti aventi caratteristiche comuni (es. reati contro la PA, reati contro la personalità individuale, etc.).

2. Termini e definizioni

Termine	Definizione
Analisi dei rischi	Attività di analisi specifica dell'organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.
Audit del sistema di gestione	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall'organizzazione.
Azione correttiva	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare le cause di una non conformità rilevata.
Azione preventiva	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare la causa di una non conformità potenziale.
Cliente	Organizzazione o persona che riceve prodotti o servizi.
Codice Etico	Insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati quali dipendenti, Clienti, Fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
Decreto Legislativo 231/2001	Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Documentazione	Qualsiasi informazione scritta, illustrata o registrata, che descriva, definisca, specifichi, documenti o certifichi attività, prescrizioni, procedure o risultati aventi attinenza con la prevenzione dei reati.
Fornitore	Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o servizio.
Istruzione	Informazione documentata intesa a fornire concisamente disposizioni sulle modalità di esecuzione di una determinata attività.
Miglioramento continuo	Processo del sistema di gestione per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica dell'organizzazione.
Modello Organizzativo	Insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati e attuati

Termine	Definizione
	tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'organizzazione.
Non conformità	Mancato soddisfacimento di requisiti specificati.
Organizzazione	Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa e che stia implementando ed efficacemente attuando il presente modello organizzativo.
Organo di vigilanza e controllo	L'Organismo di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs 231/01.
Pericolo	Fonte, situazione o atto che può provocare la commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Dlgs 231/01
Politica per la prevenzione dei reati	Obiettivi e indirizzi generali di un'organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati, espressa in modo formale dalla direzione.
Procedura documentata	Documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
Protocollo	Metodo specificato per svolgere un'attività o un processo.
Riesame	Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia a conseguire gli obiettivi prestabiliti.
Rischio	Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Dlgs 231/01
Rischio accettabile	Rischio che può essere ridotto ad un livello che può essere tollerabile per l'organizzazione con riferimento agli obblighi di legge, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente
Sistema disciplinare (SD)	Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs 231/01
Soggetti in posizione apicale	I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del D.Lgs 231/01.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione	I soggetti di cui all'art. 5 lett. b) del D.Lgs 231/01.

CAPITOLO N. 1
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il d. lgs. n. 231 del 2001.

1.1.1. Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti ed i principi fondamentali della normativa.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300», entrato in vigore il 4 luglio 2001, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (in breve: "società"), un regime di responsabilità amministrativa - equiparabile di fatto alla responsabilità penale -, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati illeciti penali e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Pertanto la responsabilità amministrativa da reato degli Enti, da accertare in sede penale, si aggiunge a quella penale propria della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto illecito ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando:

- l'autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile;
- il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

In base al principio di legalità, la responsabilità dell'Ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'Ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità penale in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto» (art. 2 del Decreto).

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità sono di tre tipi:

- 1) la realizzazione di una fattispecie di reato indicata nell'ambito del Decreto dall'art. 24 all'art. 25-sexiesdecies e della Legge 146/06 agli artt. 3 e 10 (o il tentativo di realizzarla, ai sensi dell'art. 26 del Decreto);
- 2) il fatto di reato deve essere stato commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'Ente», come di seguito definiti (par. 1.3.1.2);
- 3) l'illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ovvero «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o

di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (Soggetti Apicali), oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (Soggetti Sottoposti).

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere l'azione tipica prevista dalla legge penale, ma è sufficiente che fornisca un contributo partecipativo materiale/morale alla condotta altrui unitamente alla coscienza e volontà di cooperare alla realizzazione del reato.

La responsabilità degli Enti, dunque, non sussiste qualora:

il reato commesso o tentato sia stato realizzato da soggetti diversi dagli Apicali o Sottoposti;

gli Apicali o Sottoposti abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;

la fattispecie criminosa realizzata non rientri nel perimetro dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

la verifica della sussistenza dei tre presupposti sopraccitati (reato presupposto, autore del reato, interesse o vantaggio dell'Ente);

il sindacato di idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione eventualmente adottato dall'Ente.

Il giudizio sull'idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al Decreto o alla Legge 146/06, è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma", ovvero il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato il reato nelle stesse condizioni e circostanze in cui si trovava l'agente quando ha posto in essere l'attività criminosa, al fine di verificare se i contenuti del Modello adottato dall'Ente fossero, ex ante, astrattamente idonei a prevenire i reati della medesima specie di quello verificatosi.

1.1.2. Il regime sanzionatorio.

Secondo l'art. 9 del Decreto le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie si applicano in ogni caso, ma l'ammontare delle stesse non è predeterminato. Esse sono infatti stabilite "per quote" e in relazione alla gravità dell'illecito e alle

condizioni economiche della Società (secondo l'art. 10 del Decreto per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille l'importo di una quota va da un minimo di *Euro 258* ad un massimo di *Euro 1549,00* e ammesso il pagamento in misura ridotta).

Le sanzioni interdittive (tra le quali si annoverano: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) si applicano unicamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, che vanno dai i reati contro la Pubblica Amministrazione ai i reati di terrorismo e contro la personalità individuale, dai reati in ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, per i delitti informatici e trattamento illecito di dati, dai reati di mafia ai reati contro il diritto d'autore.

In ogni caso per poter infliggere pene interdittive, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempreché il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- che vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi.

Anche se le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino alla consistente cifra di Euro 1.549.000, non sono da sottovalutare le misure interdittive, che soprattutto in società di grandi dimensioni possono generare perdite di notevole entità, soprattutto in una prospettiva di mancato guadagno.

1.1.3. Le fattispecie di reato.

La società non risponde per la commissione di tutti i reati previsti dal codice penali e dalle altre fonti del diritto penale, ma per i soli reati tassativamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, definiti "*reati – presupposto*".

Pertanto solo allorquando viene commesso da un preposto dell'Ente uno dei "*reati – presupposto*" indicati nel medesimo decreto legislativo (e sempre che siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso), potrà essere chiamata a risponderne la "*societas*", oltre che il materiale autore del fatto.

Il presente modello organizzativo è suddiviso in "allegati" ciascuno per gruppi di reati indicati dal D. Lgs. n. 231/01.

1.1.4. Esonero della responsabilità dell'ente: il modello organizzativo 231.

Il legislatore ha previsto la possibilità per l'organizzazione di sottrarsi totalmente o parzialmente all'applicazione delle sanzioni, purché siano state rispettate determinate condizioni.

L'art. 6 e l'art. 7 del Dlgs 231, infatti, contemplan una forma di "esonero" da responsabilità dell'organizzazione se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di **aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati**.

Quindi, il Giudice in caso di commissione dei reati presupposto da parte dei collaboratori dell'Ente deve valutare:

1. l'idoneità del modello, intesa come capacità, da valutare ex ante ed in astratto, di impedire la commissione del reato;
2. l'effettività, e cioè l'attuazione concreta del modello nella realtà organizzativa aziendale;
3. la preesistenza del modello, nel senso che – conformemente alla natura cautelare dello stesso – adozione ed attuazione del plan devono precedere la commissione del reato;
4. la corrispondenza tra lo spettro cautelare violato ed il tipo di reato commesso.

Inoltre è fondamentale che il modello organizzativo abbia la capacità di "trasformarsi" nel tempo, tenendo in considerazione sia le modifiche legislative sia le modifiche dell'Ente, e che vi sia un sistema sanzionatorio atto a imporre coercitivamente nell'Ente il rispetto delle norme precauzionali.

È interesse di ogni società adottare un modello organizzativo al fine di evitare, in caso di commissione dei reati presupposto, sia le pesanti sanzioni pecuniarie, sia le sanzioni idonee a incidere sull'attività della società stessa (si pensi al divieto di pubblicizzare beni o servizi, alla sospensione di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; interdizione dall'esercizio dell'attività;...).

L'Ente che non si sia dotato del modello organizzativo, quindi, risponde per **colpa d'organizzazione**: *societas delinquere potest* se non si è dotata di tutte quelle misure precauzionali atte ad evitare la commissione dei delitti indicati nel D. Lgs. 231/01.

Ovviamente, anche in caso di adozione di un modello organizzativo residua un rischio di commissione di reati, tuttavia il predetto rischio è limitato al minimo: chiunque intenda commettere un delitto dovrà porre una condotta violativa delle misure cautelari previste dal modello organizzativo.

1.1.5 Il contenuto del modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

L'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

La norma segnala infatti espressamente le fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

- a) l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/01 (analisi dei rischi);
- b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'organizzazione), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'organizzazione ed il suo eventuale adeguamento;
- c) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza e Controllo, che vigili sull'efficacia del sistema di controllo;
- d) l'istituzione di un Sistema Disciplinare e sanzionatorio interno;
- e) la redazione di un Codice Etico.

Il sistema brevemente delineato non può inoltre, per operare efficacemente, ridursi ad un'attività *una tantum*, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

Lo scopo del presente documento, quindi, è quello di descrivere un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

1.1.6 Il modello organizzativo 231/2001 nelle società calcistiche (con espresso riferimento al Codice di Giustizia sportiva – art. 13 – ed allo Statuto della FIGC – art. 7).

Se il modello organizzativo è obbligatorio per ogni Ente (fatta eccezione degli Enti Pubblici: Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), la sua adozione è ancor più rilevante (e potremmo dire essenziale) per le società calcistiche.

Per le società calcistiche è l'art. 7, comma 5, dello Statuto della FIGC a prevedere che le società calcistiche debbano adottare modelli organizzativi "*idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità*", chiarendo quanto segue: "i predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”.

Inoltre, l'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva prevede espressamente l'esonero della responsabilità della società calcistica per i comportamenti dei propri **sostenitori** laddove sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi (ipotesi di fatti violenti e condotte discriminatorie poste in essere dai sostenitori della squadra).

L'adozione (ed una piena attuazione) del modello organizzativo da parte di una squadra calcistica consente, quindi, in caso di commissione di illeciti penali (es. lesioni colpose e omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche; reati contro la PA quali corruzione e concussione; reati societari; riciclaggio e ricettazione; etc.) da parte di collaboratori della società, oppure di commissione di illeciti sportivi da parte dei sostenitori della squadra (fatti violenti o condotte discriminatorie), di evitare che la società risponda dei fatti stessi (e quindi che debba subire l'applicazione di sanzioni (pecuniarie ed interdittive).

Peraltro, è stata espressamente riconosciuta la valenza del modello organizzativo dagli organi di giustizia sportiva.

Il modello organizzativo 231 è, quindi, nelle società calcistiche strumento essenziale al fine di evitare reati e illeciti sportivi e, in caso di loro commissione da parte di collaboratori, di evitare che la società stessa possa subire conseguenze sul piano sanzionatorio (sia sotto il profilo delle sanzioni economiche, che delle sanzioni interdittive).

CAPITOLO N. 2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA

2.1 Presentazione dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

La società “**U.S.FIORENZUOLA 1922 S.r.l.**” ha sede legale in Fiorenzuola d'Arda (PC) Via Campo Sportivo 1. È iscritta alla Camera di Commercio di Piacenza con il numero REA n. PC-122947.

La società ha per oggetto sociale *“esclusivo l'esercizio di attività sportive ed in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi (di seguito F.I.G.C.)”*.

La società nasce nell'anno 1922 come società sportiva dilettanti e fino al 29 giugno 2021 ha avuto denominazione “Unione Sportiva Fiorenzuola 1922 s.s.a.r.l. dilettantistica”

Al fine dell'iscrizione al campionato di calcio di Serie C con delibera del 29 giugno 2021 assume la nuova denominazione sociale di “U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.”.

La compagine societaria è composta dai signori: Pinalli Luigi, Baldrighi Daniele, Pighi Giovanni e Pighi Francesco.

2.2. Amministrazione della società calcistica. Organigramma

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto:

Luigi Pinalli – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Daniele Baldrighi – Vice Presidente

Giovanni Pighi – Consigliere

Francesco Pighi – Consigliere

Pierfiorenzo Orsi – Consigliere

Il C.d.A. ha i **pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione**, il Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza della Società ed in sua assenza al Vice presidente ed in assenza o impedimento di quest'ultimo ai restanti Consiglieri che ricoprono tutti la carica di Amministratori Delegati.

La struttura della società calcistica è poi composta dal:

Direttore sportivo: Sig. Bernardi Marco a cui competono acquisto e cessione e prestiti dei giocatori
Segretario Generale e): Sig. Romeo Giuseppe a cui compete la gestione dell'evento sportivo, sicurezza e tesseramento giocatori.

Team manager Sig. Baldrighi Luca a cui competono l'organizzazione della squadra a livello logistico.

Supporter Liaison Officer (SLO) . Sig. Pezza Roberto a cui compete la gestione delle relazioni con

i tifosi

due dipendenti: Signora Foletti Alessandra, segretaria Amministrativa e Grolli Giacomo responsabile dei materiali.

CAPITOLO N. 3 ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 Obiettivi e Campo di Applicazione

Lo scopo del presente documento è quello di dare all'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che soddisfi i requisiti stabiliti dagli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231, ovvero sia che sia idoneo ad evitare la commissione dei reati presupposto, oltre che degli illeciti sportivi di cui al Codice di Giustizia Sportiva.

Il presente modello organizzativo è stato realizzato per essere applicato a tutti i processi e le sedi aziendali, oltre che a tutto il personale e/o ai collaboratori che, comunque, entrino in relazione con l'Organizzazione.

È, inoltre, intento dell'Organizzazione che il Modello Organizzativo possa essere esteso indistintamente ad ogni organizzazione collegata (per queste ultime, quantomeno nei limiti del Codice Etico).

Con l'adozione del Modello Organizzativo si intende ridurre il rischio di commissione di reati al cosiddetto "rischio accettabile".

L'Ente infatti ha predisposto il presente documento al fine di attuare tutti i controlli possibili e necessari affinché l'evento reato non si verifichi se non attraverso una ingannevole elusione dei protocolli operativi posti a presidio del rischio.

3.1.1. Impegno della direzione

Il Consiglio di Amministrazione fornisce evidenza del proprio impegno per lo sviluppo e per l'attuazione del Modello Organizzativo e per migliorare in continuo la sua efficacia:

- a) comunicando all'organizzazione l'importanza di soddisfare i requisiti del presente Modello, inclusi quelli cogenti;
- b) stabilendo e promuovendo il Codice Etico ed il Codice Etico del Tifoso;
- c) assicurando che siano stabiliti ragionevoli obiettivi per ogni processo, in rapporto alle capacità dell'organizzazione;
- d) conducendo i riesami della direzione;
- e) assicurando la disponibilità di risorse.

3.2 La funzione del modello organizzativo.

La funzione del modello organizzativo è, quindi, quella di a) individuare le aree nel cui ambito

possono essere commessi i reati e, per l'effetto, b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire. L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. vuole adottare un Modello che possa definirsi idoneo (ergo, capace di prevenire) e, pertanto, impedire ex se che si possano verificare i reati presupposto, atteso che il reato potrebbe verificarsi solo attraverso l'aggiramento ingannevole (leggasi fraudolenta elusione) del Modello da parte dell'autore della condotta criminosa.

3.3. Realizzazione del Modello.

Il modello organizzativo è stato realizzato attraverso i seguenti step:

1. analisi della documentazione della società (atto costitutivo, deleghe e procure esistenti, etc.);
2. analisi del rischio della commissione reati con identificazione delle aree a rischio;
3. analisi ed identificazione delle procedure atte ad evitare la commissione dei reati;
4. predisposizione di Codice Etico;
5. disciplina dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 Struttura del Modello.

Il modello organizzativo adottato dall'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. è composto da una prima parte, denominata Parte Generale, che, dopo una esposizione introduttiva dei principi della responsabilità amministrativa degli Enti, indica, nel Codice Etico, tutti i valori e i principi della società calcistica.

Quindi, viene previsto e disciplinato, sempre nella Parte Generale, il sistema disciplinare posto a tutela della effettività del modello organizzativo.

Segue la parte speciale, suddivisa per gruppi di reati (ciascuno dei predetti gruppi è identificato con una lettera), nella quale si analizzano quali sono i settori della società a rischio di commissione di reato e si indicano le misure cautelari e preventive che sono adottate dall'Ente.

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. adotta il presente modello organizzativo che si fonda su quattro pilastri:

1. procedure: previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, previa individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. codice etico: insieme di doveri e responsabilità gravanti su tutti i collaboratori della società;
3. sistema disciplinare volto a sanzionare violazioni sia del codice etico che delle procedure;
4. disciplina dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.): organo di controllo sulla efficace attuazione del modello organizzativo adottato dalla società.

Qualora l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. scelga di affidare all'esterno qualsiasi processo che influenzi la conformità ai requisiti del presente modello organizzativo, essa si assicurerà di tenere sotto controllo tali processi.

Un "processo affidato all'esterno" è un processo necessario all'organizzazione per il proprio Modello Organizzativo e che essa decide di far eseguire da una parte esterna.

Assicurare di tenere sotto controllo i processi affidati all'esterno non solleva la società dalla

responsabilità per la conformità a tutti i requisiti.

3.5 Risorse umane

Il personale che svolge attività che influenzano la conformità ai requisiti del Modello Organizzativo deve essere competente sulla base di istruzione, formazione-addestramento, abilità ed esperienza appropriati.

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. :

1. fornisce formazione-addestramento o intraprende altre azioni per acquisire la necessaria competenza;
2. valuta l'efficacia delle azioni intraprese;
3. assicura che il proprio personale sia consapevole della rilevanza e dell'importanza delle sue attività e di come esse contribuiscano a conseguire gli obiettivi del Modello Organizzativo adottato.

Le risorse umane della società calcistica hanno rapporti regolati da diverse contrattazioni collettive:

1. per i preparatori atletici è applicabile l'accordo tra FIGC, la LNPA e l'AIPAC;
2. per i calciatori l'accordo FIGC – LNPA – AIC;
3. per gli allenatori l'accordo FIGC – LNPA – AIC;
4. per i direttori e segretari della società l'accordo FIGC – LNPA – ADISE;
5. per il restante personale il CCNL impianti sportivi e palestre.

Il riferimento alla contrattazione collettiva è rilevante ai fini del codice disciplinare.

3.6 Infrastrutture

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. dispone di infrastrutture che vengono mantenute per conseguire la conformità ai requisiti del modello organizzativo. Le infrastrutture comprendono, per quanto applicabile:

- a) edifici, spazi di lavoro e servizi connessi;
- b) apparecchiature di processo (sia hardware sia software).

In particolare l'attività calcistica viene esercitata presso lo Stadio Comunale – velodromo “Attilio Pavesi” (anche denominato campo 1), di proprietà del Comune di Fiorenzuola d’Arda, che ha dato in concessione il predetto stadio, unitamente al “campo 2”, alla società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. con apposita concessione in data 28 dicembre 2016 rep.1342 e successiva delibera n.104 in data 8 luglio 2021.

3.7 Ambiente di lavoro

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. gestisce l'ambiente di lavoro in maniera tale da conseguire la conformità ai requisiti del Modello Organizzativo. Si rimanda alla documentazione in materia di Sicurezza sul lavoro ed alle specifiche di processo per maggiori dettagli.

3.8 Risorse Finanziarie

La società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. ha stabilito le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati e che faccia riferimento a deleghe, procure, facoltà, responsabilità e compiti.

In generale, comunque, l'Ente adotta procedure di gestione delle risorse finanziarie che si basano sui seguenti principi:

1. tracciabilità dei flussi finanziari, da intendersi come possibilità di ricostruire ex post con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di partenza (chi ha pagato) al punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di pagamento, come e dove è stato prelevato);
2. imputazione di pagamento, cioè l'individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di pagamento;
3. registrazione di:
 - a. forma del pagamento (es. bonifico, ecc...);
 - b. contenuto del pagamento (identificazione del soggetto che ha disposto il flusso, da quale disponibilità ha attinto, beneficiario del flusso, causale);
4. definizione dei soggetti obbligati ad archiviare la documentazione dei flussi.

Non sono consentiti pagamenti o flussi finanziari in genere al di fuori dei protocolli di comportamento previsti da dalla società.

Si rimanda, per maggiori particolari, alla parte speciale del presente documento.

3.9 Gestione dei fornitori

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. chiede a tutti i fornitori di beni e servizi il rispetto dei valori espressi nel codice etico che fa parte costituente del presente documento. A tal fine la società sportiva inviterà i propri fornitori a sottoscrivere apposito impegno.

Per il futuro la società calcistica effettuerà delle verifiche preventive atte ad evitare che vi possano essere fornitori che violino i principi formalizzati nel presente documento.

3.10 Aggiornamento del Modello Organizzativo: modifiche ed integrazioni.

Il modello organizzativo è un documento dinamico: se nel corso della vita aziendale le procedure si appalesano come insufficienti o inadeguate ad evitare la commissione di reati, si deve procedere ad una loro modifica, così come se intervengono modifiche legislative.

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate da uno degli Amministratori cui è affidato il potere di firma disgiunto, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Comunque Il Modello può essere aggiornato e modificato solamente previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza. Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni

delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, un rapporto documentato al CdA e all'Organismo di Vigilanza, il quale ultimo farà le proposte di modifica necessarie.

Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del Modello, possono essere modificati, in ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente anche senza modifica del Modello, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO N. 4

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO, IN PARTICOLARE IL CODICE ETICO

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01, la società sportiva U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. adotta un modello organizzativo che si compone di diverse parti costitutive ed essenziali, e ciò al fine di perseguire la finalità preventiva di cui all'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo.

In primo luogo sono previsti protocolli (procedure) atte ad evitare la commissione di reati. Nell'identificazione dei Protocolli, la società calcistica ha accolto le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Inoltre, seguendo le indicazioni di Confindustria, il modello deve essere strutturato nel seguente modo:

1. deve esservi il Codice Etico;
2. le procedure devono indicare in modo inequivoco le responsabilità (con chiaro conferimento di delega a taluno dei collaboratori);
3. deve essere istituito e, poi, operativo, l'Organismo di Vigilanza, quale organo di controllo;
4. deve essere prevista la comunicazione al personale e la formazione dello stesso onde evitare che il modello organizzativo resti solo un documento cartaceo;
5. deve essere introdotto a presidio dell'efficacia del modello organizzativo un sistema disciplinare;
6. si devono individuare i settori ove si possono verificare rischi di commissione dei reati presupposto (cd. "aree a rischio reato").

4.1 Il codice etico dell' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

L'Ente ha predisposto, documentato, tiene aggiornato e diffonde il proprio "Codice Etico", che formalizza i diritti, i doveri e le responsabilità dell'organizzazione nei rapporti interni ed esterni e in

relazione ai valori e agli obiettivi perseguiti in termini di Modello Organizzativo.

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente documento, è uno degli elementi predisposti dall'impresa allo scopo di assicurare una efficace attività di prevenzione e contrasto di violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alle attività.

Il Codice Etico è vincolante per tutti i collaboratori dell' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. siano essi dipendenti o collaboratori o sponsor e fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. provvederà a distribuirlo a tutti i dipendenti e collaboratori, nonché a tutti i membri del Collegio Sindacale, ad inviarlo ai principali sponsor e Fornitori ed a inserirlo nel sito ufficiale della Società. Inoltre, verranno inserite apposite clausole nei contratti con terzi (in particolare fornitori di beni e servizi) con le quali quest'ultimi si impegnano ad adottare condotte non violative dei principi indicati nel predetto codice.

4.2 Il sistema organizzativo societario.

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. dispone di un'organizzazione gerarchico-funzionale che consente la chiara definizione di compiti e responsabilità. La società sportiva si è, infatti, dotata di un organigramma che viene aggiornato nel caso in cui vi siano variazioni organizzative.

Nell'organigramma sono chiaramente individuate aree di attività relative alle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.

4.3 Le politiche e le procedure societarie.

L' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. al fine di garantire a tutti i suoi Dipendenti un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività societarie e dei vincoli ai quali attenersi, ha predisposto procedure interne, che fanno parte essenziale del presente modello organizzativo, finalizzate ad assicurarne l'efficacia.

Dette procedure sono raccolte in un documento chiamato "Manuale delle Procedure" di cui non viene data divulgazione esterna sia al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti indicati (persone a cui viene affidata una specifica responsabilità), sia perché la preventiva conoscibilità del

documento potrebbe aumentare il rischio di condotte atte a violarlo.

Difatti, il presente modello organizzativo è composto, oltre che dalla presente Parte Generale, da dieci allegati che, previa indicazione della aree a rischio (e dell'entità del rischio stesso, che può essere basso, medio o alto) raccolgono tutti i principi, gli obblighi ed i divieti che debbono essere rispettati dipendenti, collaboratori e terzi che entrano in rapporto con l'Ente.

In particolare gli allegati sono i seguenti:

1. Allegato A: reati contro la Pubblica Amministrazione
2. Allegato B: Reati informatici
3. allegato C: Reati societari
4. Allegato D: reati contro la Personalità Individuale
5. Allegato E: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro
6. Allegato F: Reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati di criminalità organizzata
7. Allegato G: Reati Ambientali
8. Allegato H: Falsità in strumenti di pagamento e delitti contro l'industria ed il commercio
9. Allegato I: Reati in materia di violazione del diritto d'autore
10. Allegato L: Illeciti in materia sportiva

4.4 Il sistema di deleghe e l'esercizio di poteri delegati.

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l., al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative, ha conferito ad alcuni soggetti specifici poteri autorizzativi (cosiddette "Deleghe", conferenti il potere di autorizzare internamente iniziative di spesa). Tanto è stato fatto con atto pubblico (procura notarile) prima dell'adozione del presente atto.

Le procedure ed i divieti elaborati nel presente modello organizzativo sono l'integrazione e la specificazione delle deleghe preesistenti e sono adottati al fine di perseguire le finalità indicate nel codice etico.

CAPITOLO N. 5 ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Premessa

Nel caso si configurino ipotesi di reato previste dal Decreto, quest'ultimo pone come condizione per l'applicazione dell'esimente il fatto che sia stato affidato a un organismo della Società (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. Il Modello Organizzativo adottato dall'Ente, infatti,

deve “reggersi” su tre pilastri: procedure e valori formalizzati in un Codice Etico, sistema sanzionatorio e Organismo di Vigilanza.

5.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza – Nomina e revoca.

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01 ed in considerazione dell'attuale assetto della Società unitamente all'approvazione de Modello Organizzativo, ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza, avente la specifica responsabilità di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento. In tale sede si è identificata quale preferibile opzione organizzativa quella che prevede l'attribuzione dei compiti e della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ad un organo unipersonale composto dalla dott.ssa Linaresi Paola

L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza avrà ordinariamente durata triennale, rinnovabile a ciascuna scadenza.

La revoca di tale incarico, di competenza del Consigliere di Amministrazione con potere di firma, sarà ammessa:

1. in tutti i casi in cui: laddove un dipendente incorra in un illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento (par. 8.2); laddove sia soggetto esterno comunque commetta uno degli illeciti per cui è previsto dal supra richiamato codice disciplinare il provvedimento espulsivo;
2. per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, ecc.)
3. nei casi di impossibilità sopravvenuta;
4. allorquando vengono meno in capo ai membri i requisiti di cui al paragrafo successivo;
5. allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società ad iniziativa del membro dell'OdV.

In particolare, il Responsabile dell'OdV non legati da rapporto di subordinazione può recedere dal contratto che intrattiene con la società sportiva:

1. dando preavviso di mesi sei mediante lettera raccomandata;
2. se sussistono gravi motivi e devono intendersi come tali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): il mancato pagamento da parte della società sportiva del compenso pattuito entro i termini previsti; l'aver ostacolato l'attività dell'Organismo (ad es. non avendo fornito spazi idonei, mezzi richiesti, oppure non avendo consegnato la documentazione richiesta, o l'aver differito immotivatamente l'accesso a documentazione aziendale, etc.).

5.3 Requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01, sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, nonché delle linee guida per l'OdV adottate dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, sono requisiti di cui deve essere in possesso ciascun membro dell'OdV:

1. **autonomia:** l'organo deve avere "autonomi poteri di iniziativa e controllo" ovverosia libertà di azione e di autodeterminazione. A tal fine l'OdV: deve essere inserito quale unità di staff nell'ambito della struttura aziendale; deve essere esonerato da mansioni operative che ne comprometterebbero l'obiettività; deve poter svolgere la propria funzione in assenza di qualsivoglia forma di interferenza e condizionamento da parte dell'Ente;
2. **indipendenza ed onorabilità:** nel senso dell'inesistenza di un conflitto di interessi e vi deve essere una indipendenza nei confronti del management aziendale;
3. **professionalità:** i componenti devono avere competenze o esperienze professionali tali da garantire l'efficace svolgimento dell'attività richiesta; proprio in tale ottica si è voluto scegliere un organismo collegiale composto da professionisti con background culturali diversi.

Infine, ma non da ultimo, deve essere garantita una *elevata continuità di azione*, ovverosia l'Organismo deve assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

5.4 Funzioni e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dell' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto, ed, in particolare, per l'espletamento dei seguenti compiti:

1. **vigilanza sull'effettività del Modello:** ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto;
2. **verifica sull'efficacia del Modello:** ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei Reati;
3. **aggiornare il Modello:** nel caso in cui la verifica di cui al punto n. 2 risulti negativa, ovverosia si denotino delle criticità, oppure vi siano mutamenti ambientali o modifiche della struttura societaria, l'OdV si occupa dell'adeguamento del Modello Organizzativo.

Su un piano più operativo, sono affidati all'Organismo di Vigilanza dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. i compiti appresso indicati:

5.4.1 Aggiornamento.

L'OdV è tenuto a:

- proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- tenersi aggiornato sulle modifiche normative che coinvolgono il D. Lgs. n. 231/01 e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione i possibili interventi;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando e proponendo al Consiglio di Amministrazione i possibili interventi.

5.4.2 Verifiche e controlli.

A fronte delle modifiche organizzative dell'Ente, che devono essere prontamente notificate per iscritto all'OdV da parte del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della società, l'Organismo è tenuto a verificare se siano mutate le aree a rischio reato. Laddove ciò si verifichi l'Organismo dovrà procedere a formulare una proposta di adeguamento del Modello.

L'OdV deve, quindi, effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte ad accertare la corretta applicazione del Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Peraltro, l'Organismo riceve periodiche relazioni, almeno a carattere annuale (salvo sia diversamente previsto da una procedura), da parte dei responsabili dei procedimenti i quali si assumono la responsabilità della veridicità di quanto attestato.

Di tutte le attività poste in essere dall'OdV viene redatta documentazione che deve essere conservata dall'Organismo stesso.

5.4.3 Formazione.

Il Modello Organizzativo non può essere efficace se non accompagnato da un programma di formazione del personale ed, in particolare, del personale apicale della società.

L'OdV, quindi, deve monitorare sulle iniziative di formazione predisposte dall'Ente e, ove necessario, parteciparvi.

Della formazione deve essere conservata prova scritta (registri allievi).

5.4.4 Violazione e sanzioni.

L'OdV non è organo abilitato ad irrogare sanzioni disciplinari, tuttavia ha il compito di rilevare e

comunicare al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo le violazioni del Modello Organizzativo che ha rilevato.

In conseguenza della segnalazione dell'OdV il datore di lavoro è tenuto a irrogare le sanzioni disciplinari previste, tenendo costantemente aggiornato l'Organismo.

5.4.5 Reporting.

L'Organismo di Vigilanza redige una relazione annuale che viene trasmessa al CdA nella quale:

1. si indica l'attività svolta nel corso dell'anno;
2. le criticità rilevate;
3. gli eventuali giudizi in corso per delitti di cui al D. Lgs. n. 231/01;
4. le possibili modificazioni da adottare in considerazione delle eventuali criticità e/o modificazioni legislative.

Ogni qualvolta sia necessaria ed urgente una comunicazione (e.g. per illeciti rilevati; per reati commessi; etc.) l'OdV trasmette una comunicazione al CdA con eventuali richieste.

5.4.6 Poteri dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza, per potere svolgere le funzioni di cui è affidatario, potrà:

1. sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
2. indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle prassi ordinarie;
3. segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

L'organismo di Vigilanza dovrà avere, altresì, libero accesso alle persone e a tutta la documentazione, nonché la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni rilevanti per un'efficace attuazione del Modello.

Al fine di consentire all'OdV di operare efficacemente in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, l'OdV:

- a) può conferire incarichi retribuiti a tecnici esterni ed indipendenti impegnando la spesa necessaria di cui si farà carico la società calcistica, e ciò senza dovere presentare diversi preventivi all'Amministrazione (diversamente l'Amministrazione sarebbe "avvisata preventivamente" dell'imminente audit; la spesa dovrà essere, comunque, proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dal tecnico delegato e, comunque, rapportata alla tariffa di mercato – a tal fine l'OdV dovrà verificare la congruità del preventivo);
- b) è libero di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le

strutture della Società.

CAPITOLO 6 SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

6.1 Selezione del personale.

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. ha la consapevolezza che la selezione del personale è area a rischio di commissione di numerosi reati.

L'Assunzione, o anche solo la promessa di un posto di lavoro, per sé o per un congiunto può portare a fenomeni corruttivi, e non solo.

Per tale ragione, la società calcistica ha elaborato una specifica procedura avente la finalità di impedire abusi da parte di chi è preposto alla selezione del personale.

In particolare si vuole legare a criteri quanto più obiettivi possibili la scelta del collaboratore, tenendo comunque presente anche il posto vacante da ricoprire e la conseguente necessità di una maggiore o minore pregressa professionalità ed esperienza.

6.2 Formazione del personale.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Presidente del CdA in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

1. personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società e Responsabili Interni: seminario iniziale cui parteciperà anche l'OdV; seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in Società.
2. altro personale: nota informativa in U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; e-mail di aggiornamento; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in Società.

6.3 Selezione dei collaboratori esterni.

Nella selezione dei collaboratori esterni si seguono i principi di imparzialità, valutazione della professionalità, e comunque si opera al fine di evitare conflitti di interessi o ogni condotta che possa essere considerata, anche solo astrattamente, corruttiva.

A tal fine, sono state introdotte specifiche procedure per la selezione dei collaboratori e per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza giudiziale e stragiudiziale.

6.4 Informativa ai collaboratori esterni.

La società dà puntuale e completa informazione ai collaboratori esterni dell'esistenza del presente Modello Organizzativo, chiedendo espressamente il rispetto dei valori espressi nel Codice Etico. Laddove il collaboratore esterno operi in una delle aree a rischio per le quali sono stati previsti divieti, obblighi o procedure, dovrà essere informato delle stesse e dovrà assumere espressamente l'impegno a rispettarle.

6.5 Obblighi di vigilanza.

Tutti coloro che all'interno dell' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. rivestono un ruolo di direzione o responsabilità sono tenuti a vigilare sul rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte di coloro che sono sottoposti gerarchicamente secondo l'organigramma aziendale. In caso di violazione delle norme e delle disposizioni del Modello e del Codice, i responsabili hanno obbligo di segnalazione all'OdV.

CAPITOLO 7

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Segnalazioni da parte di esponenti della società o da terzi.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da parte dei dipendenti, collaboratori o terzi che siano a conoscenza di commissione di illeciti, o comunque di violazioni del Modello Organizzativo. In particolare devono essere comunicati all'OdV:

1. notizie di reato;
2. ogni atto inerente l'avvio di procedimenti penali per illeciti indicati nel d. lgs. n. 231/01 (avviso di conclusione delle indagini, decreto di fissazione di udienza di comparizione, etc.);
3. i provvedimenti adottati dal Giudice penale nel corso del giudizio (ordinanze, decreti e sentenze).

L'Organismo, peraltro, va contattato ogniqualvolta si evidenzino nel corso dello svolgimento dell'attività della società una inadeguatezza rispetto alle finalità perseguite delle procedure che la società ha adottato.

In tal ultimo caso, una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV deve procedere all'audizione del soggetto autore della comunicazione.

7.2 Modalità delle segnalazioni.

È istituita una casella di posta intestata all'OdV cui tutti i dipendenti, collaboratori e terzi destinatari del Modello Organizzativo possono fare segnalazioni dirette e comunicazioni.

Dirigenti aziendali (o comunque figure apicali della società) sono obbligati a fare le segnalazioni di cui al precedente paragrafo per fatti commessi dai loro sottoposti.

L'OdV, ricevuta una segnalazione, è tenuto a verificarne la fondatezza e, se necessario, a sentire l'autore della comunicazione.

Accertato quanto comunicatogli, l'Organismo provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della società.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione denunce anonime che *ipso oculi* risultino destituite di ogni fondamento; in ogni caso dovrà essere redatto verbale in cui si indicano le motivazioni apparenti della palese infondatezza della comunicazione.

L'OdV, organo collegiale, può delegare al suo interno un delegato che si va ad occupare della singola comunicazione. In via preventiva, il Presidente dell'OdV informa gli altri membri della delega assegnata anche a mezzo di email.

L'OdV deve garantire la riservatezza delle comunicazioni ricevute al fine di evitare che possano verificarsi casi di ritorsione verso l'autore della segnalazione.

CAPITOLO 8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Principi generali.

Al fine di garantire l'effettività del Modello Organizzativo, viene adottato uno specifico sistema disciplinare finalizzato a sanzionare coloro che vanno a violare divieti, obblighi o procedure previste dal Modello stesso e dal Codice Etico.

L'avvio del procedimento disciplinare prescinde dal procedimento penale e dal suo esito. La società, infatti, è tenuta a rispettare il principio della immediatezza della contestazione e dell'applicazione della sanzione disciplinare. La società, tuttavia, può procedere alla contestazione immediata del presunto illecito, disponendo la sospensione del rapporto di lavoro, riservandosi di applicare la sanzione all'esito del procedimento penale.

8.2 Misure nei confronti dei dipendenti.

Il Modello Organizzativo e il Codice Etico dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. è da considerarsi manifestazione del potere direttivo del datore di lavoro e, in quanto tale, la violazione delle sue

previsioni da parte del personale dipendente costituisce illecito disciplinare.

Il codice disciplinare è reso pubblico mediante circolare interna ed affissione o comunicazione comunque accessibile a tutti e ciascuno dei dipendenti.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate secondo la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70).

In conformità con quanto previsto dal CCNL Impianti Sportivi e Palestre (24.03.2009) le sanzioni possibili sono:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 116, Parte terza;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Incorre nel biasimo orale e/o scritto il dipendente che violi le procedure interne di cui al Modello Organizzativo; il biasimo è sanzione applicabile al dipendente che non sia responsabile della procedura.

Il biasimo è applicabile anche in caso di violazione di divieti, purché detta violazione non sia grave. Incorre nel biasimo scritto colui che sia recidivo rispetto ai fatti appena descritti.

Incorre nella multa il dipendente che: a) se non responsabile della procedura interna ha più volte violato le procedure interne (ipotesi di negligenza); b) se responsabile della procedura interna abbia violato la procedura di cui è responsabile.

Incorre nella multa anche colui che abbia violato i divieti la cui violazione costituisce fatto grave (es. detenzione di materiale pedopornografico sul pc aziendale in uso).

Incorre nella sanzione della sospensione dalla retribuzione e servizio colui che violando le procedure interne oppure violando i divieti posti dal Codice Etico e dal Modello abbia causato un danno (patrimoniale e/o all'immagine) dell' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

Incorre nella sanzione del licenziamento disciplinare colui che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

1. all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
2. al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o

- meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
3. alle mansioni del lavoratore;
 4. alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
 5. alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

8.3 Misure nei confronti dei dirigenti, allenatori, preparatori atletici e calciatori.

8.3.1 Misure per i dirigenti, preparatori atletici ed allenatori.

Per i dirigenti è applicabile la disciplina dell'Accordo Collettivo FIGC – LNP serie B – ADISE ed, in particolare, dell'art. 7.

Per gli allenatori è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC – LNP serie B – AIAC ed in particolare dell'art. 22.

Per i preparatori atletici è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC – LNP serie B – AIPAC ed, in particolare, dell'art. 17.

I predetti articoli prevedono che possano essere applicate le sanzioni di:

1. ammonizione scritta;
2. multa;
3. riduzione della retribuzione;
4. risoluzione del contratto.

Per la determinazione della sanzione si applicano gli stessi presupposti e criteri indicati nel precedente paragrafo 8.2, precisando che la casistica ivi prevista per la “sospensione della retribuzione e del rapporto” in questa sede è richiamata per la “riduzione della retribuzione” e la casistica prevista per il “licenziamento” è richiamata per la “risoluzione del contratto”.

8.3.2 Misure per i calciatori.

Per i calciatori è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC – LNP serie B – AIC ed in particolare dell'art. 11 che prevede che possano essere applicate le sanzioni di:

1. ammonizione scritta;
2. multa;
3. riduzione della retribuzione;
4. esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
5. risoluzione del contratto.

Per la determinazione della sanzione si applicano gli stessi presupposti e criteri indicati nel precedente paragrafo 8.2, precisando che la casistica ivi prevista per la “sospensione della retribuzione e del rapporto” in questa sede è richiamata per la “riduzione della retribuzione” e la casistica prevista per il “licenziamento” è richiamata per la “risoluzione del contratto”.

Ovviamente per i calciatori è prevista una particolare ipotesi di sanzione, ovvero la esclusione

temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, che viene applicata allorquando *“le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di risoluzione)”*.

8.4 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del CdA dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l., l'OdV informerà l'Assemblea che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati previsti dal Decreto e successive modifiche, il membro del CdA condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'Assemblea dei Soci.

8.5 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta (procedure, obblighi e divieti) indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure, anche cautelari, previste dal Decreto.

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

CODICE ETICO

1. PRINCIPI GENERALI DEL CODICE ETICO

1.1 Ambito di applicazione (destinatari).

I principi e le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazione degli obblighi generali di correttezza, lealtà e probità che qualificano l'adempimento delle prestazioni sportive e lavorative di tutti i destinatari del presente Codice.

In particolare, sono destinatari:

1. componenti degli organi dirigenti (membri del Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci, il Sindaco), i Dirigenti e qualunque altro soggetto posto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o eserciti, anche di fatto, la gestione della società, ovunque essi operino, sia in Italia che all'Estero;
2. tutto il personale dipendente della società, con qualsivoglia inquadramento e forma contrattuale;
3. gli sportivi professionisti, nonché lo staff medico ed i tesserati in genere;
4. tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la società stessa relazioni e rapporti, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi;
5. i consulenti esterni, siano esse persone fisiche che giuridiche.

Il rispetto del Codice è di fondamentale importanza per il regolare svolgimento dell'attività sportiva, per il buon andamento della società, per l'immagine della società sportiva.

Il Codice è reso conoscibile in ogni modo: all'interno della società mediante comunicazione a dipendenti e dirigenti ed all'estero mediante pubblicazione sul sito internet della società calcistica. Tutti i comportamenti, le operazioni commerciali, le prestazioni sportive dei destinatari del presente Codice sono ispirate alla correttezza ("fair play"), alla completezza ed alla trasparenza delle informazioni (salvi i limiti della riservatezza delle trattative commerciali), alla legittimità, sia formale che sostanziale, ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

1.2 Rispetto della legge e delle normative vigenti.

La società si impegna ad agire nel pieno rispetto di tutte le normative disciplinanti l'attività svolta, indipendentemente dalla fonte normativa (comunitaria, nazionale, regionale), dalla natura civile, penale od amministrativa, respingendo la corruzione ed ogni pratica illegale con ogni suo sforzo.

A tal fine la società ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi della L. n. 231/01.

Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti, della normativa

sportiva e delle disposizioni aziendali finalizzate ad evitare la commissione di ogni illecito, civile, penale o sportivo.

Inoltre ciascun destinatario non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, intendendosi per tale il perseguire un interesse diverso rispetto a quello della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

1.3 Qualità del servizio fornito; verità nelle comunicazioni.

Ogni collaboratore, esterno o interno all'organico societario, è tenuto a prestare la propria attività professionale con il massimo impegno possibile al fine di fornire ai fruitori delle prestazioni sportive un servizio di qualità elevata.

I destinatari del Codice, quindi, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità.

La società, e per essa i suoi collaboratori, si impegna ad agire secondo il principio della verità nelle comunicazioni verso i soci, le istituzioni finanziarie, la PP. AA. in genere, gli organismi sportivi, i tifosi e la stampa.

Unico limite che può essere posto alla verità e, soprattutto, alla trasparenza è la riservatezza delle trattative e la riservatezza delle informazioni costituenti il patrimonio della società o inerenti l'attività dell' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

1.4 Divieto di atti discriminatori.

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. respinge, contrasta e sanziona qualsivoglia atteggiamento discriminatorio, per motivi di razza, sesso, tendenza sessuale, appartenenza politica o sindacale, salute, religione, morale, filosofica.

Non può manifestarsi alcuna condotta discriminatoria sul posto di lavoro, così come sul campo di calcio.

I destinatari, nello svolgimento della propria attività lavorativa, devono attenersi al criterio della imparzialità, evitando di violare quanto sopra sancito.

In particolare, deve essere garantito il rispetto delle norme a tutela della donna e della maternità.

1.5 Concorrenza leale e lealtà sportiva.

La società sportiva impronta la propria attività alle regole di concorrenza leale. È fatto assoluto divieto di porre in essere atti di concorrenza sleale in danno di altre società sportive.

Inoltre, tutti gli atleti e i collaboratori dell' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. sono tenuti a perseguire la lealtà sportiva.

A tal fine è vietato ogni comportamento che possa modificare o alterare in qualsiasi modo il risultato della competizione sportiva: dazione o promessa di denaro, assunzione di farmaci proibiti, etc..

Inoltre, è fatto divieto di violare le norme disciplinanti il tesseramento di un atleta o l'iscrizione ad una competizione sportiva.

1.6 Immagine della società.

Per una società sportiva che trova nella tifoseria la propria ragion d'essere, ogni condotta violativa dei doveri di fedeltà, lealtà, probità, rispetto delle regole, costituisce un danno grave all'immagine. Pertanto, tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti ad evitare ogni condotta che, anche solo astrattamente, possa costituire un danno all'immagine della società sportiva.

1.7 Il settore giovanile.

Particolare attenzione viene posta dall' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. al settore giovanile poiché la società sportiva intende infondere i valori della lealtà sportiva ai giovani che si affacciano nel mondo del calcio.

Conseguentemente tutti coloro che operano nel settore giovanile (dirigenti, medici, allenatori, tecnici, etc.) devono avere idonea professionalità e devono intrattenere relazioni professionali ineccepibili con i ragazzi.

In particolare, deve essere richiesto ai giovani un impegno sportivo ed agonistico adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto.

La guida e l'educazione dei giovani si ispira ai principi etici descritti nel presente codice ed al fair play dello sport; chi si occupa dei giovani deve evitare che questi maturino aspettative sproporzionate rispetto alle proprie responsabilità.

I giovani, per parte loro, sono tenuti a rispettare i loro compagni ed a onorare coloro che possano dar loro insegnamenti in campo sportivo ed etico (calciatori della prima squadra, dirigenti, allenatori e tecnici).

In particolare, i giovani non devono tenere condotte che possano configurare insubordinazione verso allenatori e tecnici e, conseguentemente, devono rispettare le direttive da questi impartite.

1.8 Valore del Codice.

La violazione delle norme presenti nel Codice Etico costituisce illecito disciplinare dei dipendenti e collaboratori, con ogni conseguenza di legge e contratto (individuale e/o collettivo).

La società sportiva applicherà per le violazioni del codice etico le sanzioni previste secondo i criteri di imparzialità, proporzionalità ed uniformità e, comunque, conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

1.9 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza rispetto al Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. ha i seguenti compiti:

1. vigilanza sull'efficacia del Codice Etico, con specifico obbligo di proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche del Codice che si rendano necessarie nel dispiegarsi dell'attività sociale oppure in ragione di modifiche legislative;
2. promozione di istruttorie e verifiche laddove siano riscontrate violazioni del Codice stesso. Nel caso in cui si riscontrino illeciti questi saranno segnalati all'organo societario competente che provvederà a sanzionare i responsabili del fatto stesso.

2. REGOLE DI CONDOTTA.

2.1 Relazioni con i dipendenti, i collaboratori e i tesserati.

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. afferma la centralità delle risorse umane, quale indefettibile fattore di perseguimento dell'oggetto sociale.

Pertanto, la società sportiva agisce secondo le regole di rispetto, lealtà e fiducia reciproca verso i dipendenti, i collaboratori e i tesserati.

La selezione, formazione e gestione del personale sono effettuate secondo i principi di non discriminazione di genere, preferenze sessuali, appartenenza politica o sindacale, etnia e religione. Le informazioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro saranno trattate secondo la disciplina del Codice della Privacy.

Tutti i dipendenti sono assunti con contratto di lavoro regolare e l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. ripudia ogni forma di lavoro irregolare.

Gli sportivi di cui all'art. 2 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 sono assunti nel rispetto delle prescrizioni legali, degli accordi collettivi e della normativa federale.

Budget aziendale e tetti salariali eventualmente stabiliti dalla Lega di appartenenza sono imprescindibile parametro societario per la definizione dei compensi dei calciatori professionisti.

2.2 Salute, sicurezza ed ambiente.

U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. adotta ogni misura preventiva necessaria per tutelare la salute dei dipendenti e collaboratori.

Inoltre, la società calcistica, nello svolgimento di ogni sua attività, intende tutelare l'ambiente e, a tal fine, adotta ogni misura cautelare finalizzata ad evitare forme di inquinamento.

L' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. è particolarmente sensibile al tema della tutela sanitaria dei propri atleti e, a tal fine, intende proibire al proprio staff medico di somministrare farmaci che possano

essere considerati dopanti. La società, infatti, respinge l'uso di qualsivoglia sostanza che secondo la normativa antidoping possa essere considerata vietata.

Laddove taluno dei propri sportivi faccia uso, detenga o ceda ad altri sostanze vietate, commette illecito disciplinare grave, tale cioè da inficiare il rapporto fiduciario con la società sportiva.

2.3 Rapporti con gli organismi sportivi.

I rapporti tra l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. e le Autorità Sportive (tra le quali si indicano F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti Serie B, CO.VI.SO.C., C.O.N.I., A.I.A., etc.), nonché i rappresentanti delle medesime (dipendenti, collaboratori, incaricati, esperti, arbitri, etc.), sono intrattenuti esclusivamente da soggetti incaricati dalla società sportiva, in conformità alla normativa statale e sportiva applicabile.

I destinatari del presente codice non possono, in alcun modo, influenzare le decisioni dei predetti organi ed in particolar modo laddove questi svolgano funzioni giurisdizionali. Le relazioni con detti organi devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

È fatto espresso obbligo di collaborazione con tutti i predetti organi sportivi: a tal fine, laddove sia richiesto, i destinatari del presente Codice dovranno comparire dinanzi agli organi sportivi, rilasciare dichiarazioni su quanto a loro conoscenza ed oggetto di accertamento, consegnare la documentazione richiesta.

L' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. ripudia ogni forma di corruzione o tentativo di corruzione atto ad alterare i risultati sportivi o l'esito delle procedure amministrative o giurisdizionali in cui è parte la società sportiva stessa o un suo tesserato, dipendente o collaboratore.

2.4 Relazioni con altre società calcistiche.

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. impronta relazioni e rapporti con altre società sportive secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

A tal fine ciascuno dei collaboratori della società sportiva dovrà evitare di avere conflitti di interessi e non potrà offrire denaro od altra utilità al fine di alterare i risultati sportivi.

2.5 Relazioni con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio.

L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. impronta relazioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli incaricati di pubblico servizio secondo i principi di correttezza, lealtà, onestà e trasparenza.

A tal fine:

1. è fatto divieto di dare od offrire denaro od altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere un provvedimento amministrativo favorevole alla società sportiva;

2. è fatto obbligo di cooperare con la PA e, conseguentemente, di consegnare tutta la documentazione che quest'ultima richieda per lo svolgimento della propria attività amministrativa;
3. laddove i rapporti con la PA (o con incaricati di pubblico servizio) siano intrattenuti da soggetti esterni alla società sportiva (e da questa delegati), questi dovranno operare secondo i principi del presente Codice.

2.6 Regali ed omaggi.

L' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. non ammette alcuna forma di regalo che possa essere anche solo interpretata come atto corruttivo verso la PA e le Autorità Sportive.

A tal fine potranno essere previsti omaggi (ed in particolare titoli per accedere alle manifestazioni sportive) solo nei casi espressamente previsti dall'Amministrazione dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. In particolare, potranno essere previsti dei biglietti omaggio solo in occasione della stipula di contratti e nell'ammontare previsto in detta sede (contratti di sponsorizzazione, convenzioni con la PA, etc.).

Del pari non potranno essere riconosciuti posti di lavoro al fine di alterare decisioni della PA, dell'Autorità Giudiziaria o delle Autorità sportive.

2.7 Rapporti con i terzi; in particolare fornitori e sponsor.

I rapporti con i fornitori, gli sponsor ed in generale con i terzi, devono essere improntati ai principi di correttezza, legalità, trasparenza, verificabilità.

Quanto ai fornitori questi vanno scelti secondo criteri obiettivi di professionalità, convenienza, qualità, obiettività.

I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio per la società sportiva, con lealtà ed imparzialità verso i fornitori.

Nella scelta del fornitore, peraltro, si deve verificare che questi agisca nel rispetto delle regole civili, penali, previdenziali e sindacali; ciò perché l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. vuole, in primo luogo, tutelare la persona, ritenendo che il massimo vantaggio non possa andare a discapito dei dipendenti e collaboratori delle società fornitrici.

Tutti i fornitori dovranno sottoscrivere una clausola di impegno a rispettare i principi del presente Codice; la violazione di norme del presente Codice comporta la risoluzione del contratto con il fornitore.

Analogamente gli sponsor sono scelti secondo criteri oggettivi e di imparzialità.

Particolare attenzione viene posta dall' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. al rispetto delle norme civili, penali, previdenziali e sindacali da parte degli sponsor.

2.8 Gestione della contabilità.

La società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. nel tenere la propria contabilità rispetta i principi di verità e trasparenza al fine di tutelare l'interesse dei soci della società stessa e dei finanziatori a qualsiasi titolo.

Chiunque sia chiamato ad attività di controllo contabile, sia esso socio, componente di organi sociali, componente di organo, interno e/o esterno, preposto alla revisione contabile, è tenuto a rispettare nello svolgimento della propria attività i principi di verità, correttezza, completezza e trasparenza delle informazioni.

2.9 Tutela dei dati personali.

La società sportiva, nell'espletamento della propria attività, rispetta la normativa posta a tutela dei dati personali, ed in particolar modo dei dati sensibili.

Coloro che, per conto della società sportiva, trattano dati personali sono tenuti a rispettare i principi di liceità, correttezza, sicurezza dei dati, rispettando le volontà dei proprietari dei dati personali.

2.10 Utilizzo consapevole di internet (diritto d'autore e pornografia minorile).

Chiunque nello svolgimento di attività professionale per conto dell' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. utilizzi la rete internet è tenuto a rispettare i valori della dignità delle persone nonché del diritto d'autore.

In primo luogo è fatto assoluto divieto di detenere su supporti informatici o cartacei, presso i locali della società ovvero divulgare mediante il sito della società o le pubblicazioni autorizzate o promosse dall'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagine virtuale si intende quella realizzata con tecniche di elaborazione grafica non associata in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

È fatto, altresì, divieto di detenere, cedere, riprodurre materiali protetti dalle norme sul diritto d'autore (film, libri, programmi per elaboratore, etc.).

In particolare non potranno essere installati su personal computer aziendali programmi di File sharing ed è vietato l'accesso a siti internet ove è possibile accedere a contenuti protetti da diritto d'autore.

2.11 Gestione di denaro, beni o altre utilità.

È fatto assoluto divieto di ricevere, acquistare, detenere, occultare, o intromettersi nell'acquisto

utilizzo, detenzione di beni proventi di delitto.

È del pari vietato trasferire o sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi atti finalizzati ad ostacolarne l'accertamento della provenienza.

Pertanto, tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti alla massima prudenza nelle operazioni commerciali di cui è parte l' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

2.12 Informazioni riservate.

È fatto assoluto divieto di diffondere informazioni riservate in merito all'organizzazione aziendale, alle attività negoziali ed alle trattative aziendali, salvo che siano oggetto di indagine da parte di Autorità Giudiziaria o Autorità Sportiva. In quest'ultimo caso le predette informazioni potranno essere comunicate esclusivamente all'Autorità competente che abbia avviato un'indagine e limitatamente all'oggetto dell'indagine stessa.

2.13 Doveri dei destinatari del Codice Etico.

I destinatari del presente Codice devono:

1. non utilizzare strumenti informatici aziendali per scopi personali e comunque estranei a quelli della società;
2. non utilizzare linguaggio minatorio o ingiurioso o comunque sconveniente verso colleghi, dirigenti, rappresentanti delle PP. AA., ed ogni altra persona con cui entrino in contatto in ragione del proprio ufficio;
3. non fare "spamming" o altra attività informatica che possa generare un traffico dati anomalo a scapito dell'efficienza degli impianti aziendali;
4. non utilizzare internet per accedere a siti pedopornografici o comunque sconvenienti o contrari alla legge;
5. non installare programmi acquisiti in violazione di norme poste a presidio del diritto d'autore;
6. evitare situazioni e/o attività che li pongano in conflitto di interessi con gli interessi della società; laddove abbiano un interesse proprio o di un proprio familiare o congiunto in un'operazione aziendale dovranno segnalare tale situazione alla Dirigenza della Società all'Organismo di Vigilanza, i quali valuteranno la bontà dell'operazione aziendale prima che sia portata a compimento;
7. utilizzare i beni aziendali secondo il fine a cui essi sono destinati e comunque con finalità conformi alle leggi, al buon costume e all'ordine pubblico.

È fatto, inoltre, espresso divieto di alterare lo svolgimento e/o il risultato delle competizioni sportive, con qualunque atto o mezzo, nonché effettuare o accettare scommesse, anche per interposta

persona, nonché di agevolare scommesse di altri, che abbiano ad oggetto i risultati relativi alle competizioni cui la società sportiva partecipa.

3. RAPPORTI CON L'ESTERNO.

3.1 Rapporti con i tifosi.

I tifosi, unitamente alle risorse umane, sono un'indefettibile risorsa dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. In ossequio a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva nonché dal Codice Etico del Tifoso e dal Regolamento d'uso dello Stadio:

1. è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non;
2. la società si impegna ad impedire l'introduzione o l'utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza;
3. la società si impegna ad impedire cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
4. ai dirigenti e ai tesserati delle società, nonché ai soci e ai non soci è fatto divieto di fare esternazioni rese agli organi di stampa, di mantenere comportamenti, che direttamente o indirettamente, siano idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia (anche con il mezzo televisivo, radiofonico);
5. ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana;
6. ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria.

3.2 Rapporti con organizzazioni sindacali ed associazionismo; sponsorizzazioni.

L' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.riconosce e tutela le libertà sindacali dei propri dipendenti, tuttavia non finanzia né direttamente, né indirettamente, le organizzazioni sindacali.

La società sportiva non finanzia associazioni con le quali potrebbe avere conflitti di interesse (es. associazioni dei consumatori, etc.).

Sono possibili forme di collaborazione e finanziamento ad altre associazioni su disposizione del

membro del Consiglio di Amministrazione con potere di firma, purché:

1. siano perseguite le finalità proprie della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.;
2. le risorse impegnate siano chiaramente individuate e il loro impiego per le finalità di cui sopra sia documentato.

Analogamente possono essere sponsorizzate iniziative culturali alle condizioni di cui sopra.

In ogni caso, nel valutare se procedere a finanziamento di associazioni o a iniziative culturale, si deve verificare se in posizione apicale dell'associazione o dell'organizzazione responsabile dell'iniziativa vi sia un membro della PA o delle istituzioni sportive con cui l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. si relaziona per la propria attività. Se il predetto accertamento risultasse positivo, è fatto espresso divieto di finanziamento.

3.3 Rapporti con i mezzi d'informazione.

I rapporti con i mezzi d'informazione ricoprono un'importanza fondamentale per la società calcistica. Pertanto, in primo luogo possono entrare in contatto con i mass media solo coloro che sono espressamente autorizzati dalla società; quindi, nella comunicazione vanno rispettati i seguenti principi:

1. ci si deve esprimere secondo verità e trasparenza;
2. non si deve esorbitare il limite della continenza;
3. non si deve istigare all'odio o alla violenza;
4. non si possono riferire circostanze attinenti all'organizzazione societaria o alle trattative contrattuali in corso;

Non è proibito ai giocatori di utilizzare i social network ed, in particolare, di creare pagine dedicate alla propria persona. Tuttavia la società obbliga gli atleti a rispettare le norme attinenti alla comunicazione indicate nel presente Codice.

4. ATTUAZIONE DEL CODICE: segnalazioni e sanzioni; aggiornamento del codice.

Ogni violazione del presente codice deve essere segnalata dai destinatari all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni scritte sono da ritenersi documenti riservati e non possono essere divulgati, salvi i casi previsti dalla Legge.

Sarà compito dell'OdV valutare la segnalazione ed informare il Presidente del CdA, suggerendo eventuali sanzioni da applicare al responsabile, nonché eventuali modifiche da apportare al codice stesso alla luce della sua violazione.

Il procedimento di accertamento degli illeciti disciplinari è regolato dal Modello Organizzativo della società calcistica, nel quadro dei principi sanciti dalla legge n. 300/70 (applicabile ai lavoratori dipendenti), nonché dagli accordi collettivi o CCNL applicabili.

L'OdV predispone modifiche del Codice in presenza di modifiche legislative, modifiche organizzative che gli sono state comunicate o che si sono rese necessarie in conseguenza di violazioni del Codice stesso.

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

ALLEGATO A
reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati - presupposto contro la Pubblica Amministrazione sono indicati da due distinti articoli del Decreto Legislativo n. 231/01 e verranno analizzati separatamente poiché rispetto alla U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.si è evidenziato un rischio inesistente rispetto ai reati previsti dall'art. 24 D. Lgs. 231/2001, mentre per i reati presupposto di cui all'art. 25 si è riscontrato un rischio medio – alto.

A) Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Reati presupposto previsti dal Codice Penale:

1. art. 316 bis – Malversazione a danno dello Stato
2. art. 316 ter – indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
3. art. 640 – Truffa aggravata a danno dello Stato
4. art. 640 bis – Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche
5. art. 640 ter – Frode Informatica.

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA al fine di conseguire erogazioni pubbliche.

La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A. in favore dell'Ente.

La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'Ente solo se realizzata in danno della P.A. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico.

Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).

I reati in materia di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.) mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione. In merito a tali reati non si è riscontrato un rischio in capo alla società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.FC 1898 s.p.a. poiché la predetta società non percepisce finanziamenti pubblici dietro presentazione di istanze,

ma le erogazioni pubbliche sono conseguenza della iscrizione al campionato ovvero conseguenza delle caratteristiche delle prestazioni agonistiche (es. minutaggio giocatori U21) che non sono misurate e comunicate dall'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l., ma da enti indipendenti, sicché è anche solo difficilmente ipotizzabile la condotta di artificio o raggiro.

In ogni caso laddove nel futuro la società calcistica dovesse procedere alla richiesta di erogazioni pubbliche si atterrà alle seguenti direttive:

1. vi dovranno essere controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto);
2. doppia firma per attestare completezza e veridicità della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto)
3. Separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento;
4. Monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla PA, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
5. Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.

Nel caso di partecipazione a bandi per assegnazioni di fondi pubblici che prevedano l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA si dovrà disciplinare un sistema di controlli interno all'azienda che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi della PA, preveda:

1. un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;
2. la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società;
3. il rispetto della normativa sulla privacy.

Nel caso in cui le predette attività siano affidate a società di servizi esterne si dovrà far sottoscrivere un impegno all'appaltatore con il quale quest'ultimo si impegna a rispettare quanto sopra indicato.

Laddove siano richiesti contributi, finanziamenti, mutui o comunque erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o di Comunità Europee, i vertici aziendali dovranno dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza al fine di consentire a tale organo di potere esercitare i propri poteri e le proprie prerogative.

L'unica Area a Rischio limitatamente alla commissione del reato previsto e punito dall'art. 316 ter cp è quella della selezione e dell'assunzione del personale.

V'è ampia giurisprudenza in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato relativamente ai rapporti di lavoro: vi sono datori di lavoro che per ottenere sgravi indebiti licenziano i propri dipendenti i quali, posti in mobilità, continuano a lavorare "in nero" per poi essere riassunti. Con la riassunzione la parte datoriale ottiene sgravi contributivi.

U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l., rilevato il rischio nell'area della selezione e assunzione del personale, introduce uno specifico divieto di lavoro irregolare, sia relativamente a coloro che in passato abbiano già lavorato per la società calcistica, sia per le nuove collaborazioni.

Pertanto, tutti coloro che avviano una collaborazione con la Società dovranno avere previamente formalizzato il proprio rapporto di lavoro o di collaborazione libero – professionale.

È fatto obbligo a tutti i collaboratori della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. di segnalare all'OdV, anche in modo anonimo, l'esistenza di lavoratori in nero; l'omessa denuncia costituisce illecito disciplinare.

B) Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Reati presupposto previsti dal Codice Penale:

1. Art. 317 – concussione;
2. art. 318 – corruzione per l'esercizio della funzione;
3. art. 319 – corruzione per un atto contrario di doveri d'ufficio;
4. art. 319 ter – corruzione in atti giudiziari;
5. art. 319 quater – induzione indebita a dare o promettere utilità;
6. art. 321 – pene per il corruttore;
7. art. 322 – istigazione alla corruzione.

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, su cui ci si soffermerà in seguito.

Al fine di valutare la configurabilità dei reati contro la PA è necessario richiamare due definizioni codicistiche:

1. Il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) è colui che, pubblico dipendente o privato, può o deve, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es.

recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);

2. è incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi) .

Tale distinzione rileva poiché l'art. 320 cp prevede che dei delitti di cui all'art. 318 e 319 cp risponde anche l'incaricato di pubblico servizio, sebbene con un trattamento sanzionatorio più tenue rispetto al pubblico ufficiale.

L'art. 318 codice penale punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Questa forma di corruzione viene definita corruzione impropria antecedente poiché l'oggetto della prestazione che il pubblico ufficiale offre in cambio del denaro o dell'altra utilità che gli viene data o promessa, è un atto proprio dell'ufficio e la promessa o la dazione gli vengono fatti prima che egli compia l'atto.

L'art. 319 codice penale punisce il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. È definita questa corruzione propria ed è la forma più grave di corruzione poiché danneggia l'interesse della pubblica amministrazione a una gestione che rispetti i criteri di buon andamento e imparzialità (art.97 cost).

La concussione è il reato di un pubblico ufficiale che abusando delle sue funzioni costringa o induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale. Quindi concussione e corruzione si differenziano per il ruolo attivo di chi promette o dà denaro od altra utilità.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Nell'ambito dei reati in esame, è recentemente intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge anticorruzione).

Con tale provvedimento v'è stata l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o

promettere utilità (art. 319-quater c.p.). L'induzione indebita si realizza nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue rispetto alla concussione la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio (rispetto all'ipotesi di concussione), finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

I reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere.

B.1) Pubbliche amministrazioni con cui intrattiene rapporti l' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l...

L' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.intrattiene regolari rapporti con il Comune di Fiorenzuola d'Arda, proprietario dello stadio "Pavesi", con la FIGC, con le forze di Pubblica Sicurezza (Questura, etc.), nonché con l'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione finanziaria e gli Enti Previdenziali.

Solo in un caso la società calcistica è chiamata a svolgere direttamente attività di rilevanza pubblica.

In particolare, la concessione dello Stadio Comunale "Pavesi" alla società sportiva U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. , sottoscritta in data 28.12.2016, prevede all'art. 7 l'eventuale realizzazione di attività di miglioramento dell'impianto e delle strutture in uso ed alla gestione dei servizi interni.

Pertanto, per gli interventi manutentivi appena descritti la società sportiva deve rispettare il Codice degli Appalti.

B.2) Entità del rischio e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione da parte di collaboratori della U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.è **medio – alto**.

In particolare le aree a rischio sono le seguenti:

1. gestione degli adempimenti in materia sportiva, quali ad esempio l'iscrizione ai campionati di competenza;
2. gestione delle relazioni con organi federali per le ispezioni e le verifiche infrannuali (COVISOC, società di revisione incaricata dalla LNPNB per verificare il pagamento degli emolumenti ai tesserati);
3. gestione dei rapporti dei dirigenti e dei tesserati con gli arbitri;
4. gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie sportive, con riferimento ad ogni tipologia di contenzioso, ivi compreso il ricorso al sistema arbitrale;

5. gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, previdenziale;
6. gestione dei rapporti con le autorità di Pubblica Sicurezza;
7. gestione dei rapporti con il Comune di Fiorenzuola d'Arda;
8. gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
9. liquidazione fatture passive;
10. gestione omaggi o regali;
11. selezione fornitori di beni e servizi - consulenze;
12. selezione del personale dipendente;
13. gestione di promozioni, avanzamenti di carriera del personale dipendente;
14. selezione dei giocatori;
15. gestione degli incassi e pagamenti e gestione della tesoreria;
16. gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente modello organizzativo.

B.3) Principi generali di comportamento/ divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l..

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del modello organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, è fatto divieto ai soggetti sopra indicati:

1. di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
2. promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni. A tal fine si precisa che non sono previsti né sono consentiti omaggi e/o cortesie di uso commerciale, anche se di modesto valore, ai pubblici dipendenti e/o dirigenti della PA;
3. di ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni,

- incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
4. accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, incarichi, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto 2;
 5. selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi e predeterminati;
 6. di selezionare personale legato ad altro personale della società, a calciatori o ad amministratori, da rapporti di parentela e/o affinità e/o coniugio senza consenso del Presidente della società calcistica e opportuna comunicazione all'Organismo di vigilanza;
 7. assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione;
 8. creare fondi grazie all'acquisto di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure con fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
 9. assegnare incarichi o negoziare condizioni contrattuali con controparti vicine / gradite a soggetti pubblici in assenza di riconosciuti requisiti di qualità e convenienza economica dell'operazione;
 10. riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

B. 4) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali. In particolare:

1. **proc. n. 1:** nei **rapporti con la Pubblica Amministrazione**: separazione delle funzioni tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da presentare per richiedere concessioni, licenze e/o autorizzazioni e/o permessi alla PA e chi ha il potere di rappresentare l' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.dinanzi alla PA (potere di firma);
2. **proc. n. 2:** per la **liquidazione delle fatture** passive è previsto un responsabile di spesa (cioè colui che a suo tempo aveva avanzato la richiesta di acquisto di beni o servizi) il quale prima della liquidazione delle somme appone la propria firma per "visto" al fine di attestare che le fatture corrispondano a prestazioni effettivamente eseguite;
3. **proc. n. 3:** non sono previsti **omaggi o regali** verso referenti della PA; possono essere concessi un numero di biglietti o abbonamenti in occasione della stipula di contratti e convenzioni con Enti Pubblici;
4. **proc. n. 4:** nella **scelta dei giocatori, tecnici e tesserati sportivi (calciomercato)** è previsto in capo all'Amministrazione l'obbligo di rispettare il Codice Etico e i divieti sopra elencati, mentre laddove del calciomercato se ne occupi altro responsabile a ciò delegato,

questi dovrà ottenere il consenso del membro del CdA con potere di firma.;

5. **proc. n. 5:** per l'**assunzione dei dipendenti** dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. è prevista una procedura per la selezione dei candidati, con specifica archiviazione della documentazione attestante il rispetto della procedura stessa;
6. **proc. n. 6:** per la scelta delle **consulenze**;
7. **proc. n. 7:** nella **scelta dei fornitori** è prevista una procedura con determinazione dei criteri di scelta. Di tutta la procedura deve essere redatto verbale (in particolare dell'assegnazione dell'appalto) di cui è garantito l'accesso da parte dell'OdV mediante sistema di archiviazione dedicato. Per le **spese di modesta entità**, è prevista una procedura semplificata, con indicazione specifica della soglia di spesa (molto modesta) e individuazione dell'obbligo di comunicazione;
8. **proc. n. 8: tracciabilità e archiviazione** di tutte le operazioni con la PA. L'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. provvede a creare un sistema di tracciabilità e archiviazione dedicata a tutte le operazioni intrattenute con la PA;
9. **proc. n. 9:** gli incarichi a legali esterni per **contenzioso giudiziario e stragiudiziale** devono essere regolati da contratto che preveda un corrispettivo che sia proporzionato alla tariffa professionale vigente.

B.5) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

**ALLEGATO B
Reati informatici**

L'art. 24-bis d.lgs. 231/2001 prevede quali siano i delitti informatici per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere penalmente.

Reati presupposto, tutti previsti dal Codice Penale, sono:

1. art. 491 bis: Falsità riguardanti un documento informatico
2. art. 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
3. art. 615 quater: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
4. art. 615 quinquies: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
5. art. 617 quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
6. art. 617 quinquies: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
7. art. 635 bis: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
8. art. 635 ter: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
9. art. 635 quater: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
10. art. 635 quinquies: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
11. art. 640 quinquies: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, marketing, area R&S, area acquisti e appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda.

Al fine di evitare la commissione dei reati informatici, oltre a divieti e a sanzioni, deve aversi la predisposizione di adeguati strumenti tecnologici (es. *software*) atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al rischio.

Inoltre, sia al fine di prevenire la commissione dei reati, sia al fine di consentire l'esercizio di poteri

di controllo, è necessario che vi sia una tracciabilità degli accessi e delle attività poste in essere dai dipendenti e/o collaboratori dell'Ente.

1) Entità del rischio e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati informatici da parte di collaboratori della U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. è **medio**.

In particolare le aree a rischio sono le seguenti:

1. amministrazione (tutti gli uffici: finanza; acquisti; marketing);
2. ufficio stampa;
3. area sanitaria.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente modello organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del modello organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 24 bis del D. Lgs. n. 231/01; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, è fatto divieto ai soggetti sopra indicati:

1. porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, finalizzate all'accesso a **sistemi informativi altrui** per acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi oppure per danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
2. utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
3. porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici

aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;

4. utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dall' U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.;
5. svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
6. installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
7. aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server,...);
8. lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
9. rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
10. detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
11. entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
12. di accedere alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
13. navigare in internet e utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali per finalità personali, estranee, quindi, alla propria attività lavorativa.

Ciascun collaboratore della U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. è tenuto:

1. a non lasciare incustodito il *pc* durante una sessione di trattamento dei dati sensibili di clienti/fornitori;
2. assicurarsi che, quando non si è nel proprio ufficio, nessuno possa accedere al proprio pc e conservare sotto chiave i supporti mobili (chiavette USB/cd) o i documenti con informazioni confidenziali;
3. spegnere il *pc* quando si va a casa la sera o quando ci si assenta per qualche giorno;
4. se ha in uso un *notebook*: a) metterlo nell'armadio chiuso a chiave; b) non lasciare mai incustodito il *notebook* né in ufficio né in viaggio, facendo attenzione soprattutto negli aeroporti o sui mezzi di trasporto pubblici; c) durante i viaggi trasportare il *notebook* come bagaglio a mano e conservare separatamente password, codici, ecc.; d) se il *notebook* è dotato di un codice di identificazione per l'avvio, usarlo sempre per proteggerlo

ulteriormente dall'uso illecito;

5. per lo smaltimento dei supporti di dati: a) eliminare documenti, dischetti o altri supporti confidenziali in maniera sicura: non gettarli semplicemente nel cestino dei rifiuti o nel cassonetto; b) accertarsi che le informazioni non più utili vengano cancellate in modo sicuro dai supporti di dati e non conservare inutilmente i messaggi e-mail; c) non gettare chiavette USB oppure cd se prima non sono stati cancellati completamente i dati;
6. Utilizzare esclusivamente i software per i quali la società possiede una regolare licenza (Copyright): a) non installare da soli i programmi sul proprio pc. In caso di necessità di tools specifici, rivolgersi ad un tecnico specializzato per una procedura sicura; b) non creare e non utilizzare copie di software senza licenza.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, è stata formalizzata una policy aziendale volta ad evitare la commissione dei reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/01. Entro l'anno dall'adozione del presente modello organizzativo tutte le indicazioni tecniche contenute nella predetta policy aziendale dovranno essere soddisfatte.

Inoltre è previsto un programma di informazione verso tutti i collaboratori che utilizzano un personal computer aziendale; il responsabile del programma di informazione dovrà dare prova all'OdV della propria attività.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Il responsabile del servizio informatico dovrà redigere relazione annuale nella quale si descriverà se siano stati raggiunti, o meno, tutti gli obiettivi indicati nella policy aziendale.

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

**ALLEGATO C
Reati societari**

Di seguito si elencano i reati presupposto previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01:

1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.). Questa ipotesi delittuosa si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. L'Art. 2621 – bis cc prevede una sanzione ridotta se i fatti sono di lieve entità.
2. False comunicazioni sociali in società quotate (artt. 2622 c.c.). Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di **società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea**, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
3. Falso in prospetto (2623 c.c.) - articolo abrogato e comunque non applicabile al caso di specie non essendovi sollecitazione all'investimento e non essendo quotata la società calcistica U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.
4. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando i *responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.*
5. Impedito controllo (art. 2625 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
6. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono,

- anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
7. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
 8. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
 9. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
 10. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.). Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.
 11. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
 12. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
 13. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Questa fattispecie si realizza quando un

soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

14. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) è l'illecito commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
15. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del **prezzo di strumenti finanziari non quotati** o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
16. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

I reati di abuso di mercato non possono essere commessi in quanto non v'è sollecitazione all'investimento o quotazione sul mercato da parte dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017).

Con tale novella legislativa si è modificata la disciplina della corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

Secondo la nuova norma la condotta consiste nel **sollecitare** o ricevere, **anche per interposta persona**, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

Inoltre è stato introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

1. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);

2. sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 cc e per il delitto di cui all'art. 2635 – bis cc è stata prevista la responsabilità ex D. Lgs. 231/01.

1) Entità del rischio e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati societari da parte di collaboratori della U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l. è **basso**.

Sulla predetta valutazione incide notevolmente la circostanza che la società calcistica non è quotata in borsa e non ha emesso prestiti obbligazionari.

Sicché potrebbero astrattamente essere commessi soltanto taluni dei reati sopra analizzati ed in particolare quelli previsti dagli artt. 2621, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2636, 2635.

Le aree a rischio sono le seguenti:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. società di revisione dei conti;
3. sindaco.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di

specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente modello organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del modello organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, i soggetti sopra indicati:

1. devono far sì che la propria opera sia condotta secondo i principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire agli organi istituzionali ed ai portatori di interesse informazioni corrette e trasparenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nel rispetto della normativa applicabile, ivi compresa l'attuazione dei principi contabili. E' pertanto fatto divieto di indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad es., fatture arbitrarie o sovrapproduzione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";
2. è fatto obbligo di osservare una condotta tesa a garantire la corretta interazione tra gli organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Sindaco; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
3. è fatto obbligo di garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori. E' pertanto vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o

liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare quote sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;

4. inoltre, quanto ai bilanci ed altre comunicazioni sociali al fine di garantirne la correttezza si impone: a) il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale *il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio*; b) rispettare tutte le previsioni di cui agli artt. 2423 – 2427 c.c.;
5. analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci od ai terzi affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
6. deve esservi una comunicazione sistematica all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico che dovesse eventualmente essere conferito a società di revisione, ivi compreso quello relativo alla certificazione del bilancio.
7. Sotto il profilo dell'organizzazione interna è imposto il rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e da lettere d'incarico nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;
8. è prevista la tempestiva trasmissione all'Amministratore Unico ed a tutti i membri dell'Assemblea dei Soci della bozza di bilancio, nonché un'idonea registrazione di tale trasmissione;
9. è imposta la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali; tale sottoscrizione ha valore di attestazione di veridicità di quanto ivi contenuto;
10. deve esserci la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
11. devono essere previste adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della

- documentazione contenete informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
12. è disposto l'obbligo di eseguire le operazioni di investimento sulla base delle strategie previamente definite formalmente dall'Amministratore Unico e dall'Assemblea dei Soci;
 13. è fatto, inoltre, obbligo a tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, nella redazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali. In particolare:

1. **proc. n. 1:** procedura della redazione del bilancio ed altre comunicazioni;
2. **proc. n. 2:** procedura di trasmissione della bozza del bilancio prima della riunione dell'Assemblea dei Soci;

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Ogni riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissione deve essere prontamente comunicato all'OdV.

La bozza del bilancio deve essere inviata all'OdV prima dell'approvazione negli stessi termini di cui al proc. n. 2.

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

ALLEGATO D
reati contro la Personalità Individuale

I delitti contro la personalità individuale sono previsti e disciplinati dall'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001.

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies è stato successivamente integrato dalla Legge n. 38/2006 contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (cd. pedopornografia virtuale). Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (v. Legge n. 108/2010; Legge n. 172/2012; d. lgs. n. 24/2014 e d. lgs. n. 39/2014). In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno") ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies) che, in seguito, il d. lgs. n. 39/2014 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquies del decreto 231. Inoltre, il d. lgs. n. 24/2014 ha modificato le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale.

Ai fini della responsabilità dell'ente, mentre è difficile individuare la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente stesso nel caso di alcuni tra i delitti sopra richiamati (ad es. prostituzione minorile), l'ente può trarre beneficio da illeciti quali la pornografia minorile o le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Pertanto, le società che svolgono attività per via telematica (ad es. nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico) risultano particolarmente esposte al rischio di verificazione di tali reati e sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno per individuare aree, processi e soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente tali rischi. Ciò soprattutto a seguito della legge n. 38/2006 che prevede la responsabilità dell'ente per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Con particolare riferimento alla fattispecie delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi che, pertanto, sono tenute a verificare quali sono le aree aziendali a

rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet) e a predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti rilevanti.

In relazione ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola - anche solo sul piano finanziario - la medesima condotta. Al riguardo, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Con l'art. 6 della legge 29.10.2016, n. 199, è stato introdotto quale nuovo reato – presupposto indicato nell'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01 il delitto previsto e punito dall'art. 603 – bis c.p..

Il legislatore con l'introduzione di tale norma ha inteso colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia.

È, infatti, prevista sanzione per persone fisiche ed imprese che reclutano manodopera o organizzano l'attività lavorativa di lavoratori caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando del loro stato di bisogno o di necessità.

1) Entità del rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale presso l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati connessi alla pedopornografia è nullo poiché la società sportiva non trarrebbe di per se alcun vantaggio o non avrebbe alcun interesse alla commissione di reati di tal specie.

Pertanto, la società calcistica non organizza viaggi in Paesi ove vi è il rischio di prostituzione minorile, neanche a titolo di omaggio.

Ad ogni modo, la società sportiva nei propri principi generali introduce specifico divieto di accesso ai siti di pornografia minorile, con previsioni di sanzioni disciplinari, ed, inoltre, ha già introdotto modifiche al proprio sistema informatico finalizzate a impedire l'accesso a siti aventi contenuto di pornografia minorile.

Sotto il profilo degli illeciti penali connessi alla riduzione in schiavitù e caporalato, il rischio è estremamente basso, ma la società sportiva adotta misure volte ad impedire alle società fornitrici di beni e servizi di ridurre o limitare o negare il rispetto della disciplina lavoristica in merito al limite orario settimanale, al lavoro minorile e delle donne, alle condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza, nonché ai diritti sindacali (sottoscrizione di uno specifico impegno e verifica sulla congruità dei prezzi).

L'unica area a rischio reato è, quindi, quella di conferimento di appalti di beni e servizi a società esterne, con particolare riferimento ai contratti di appalto volti alla produzione di merchandise recante il marchio della società calcistica.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del modello organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate nell'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati:

1. è fatto assoluto divieto di accedere a siti aventi contenuto di pornografia minorile;
2. è espressamente richiesto di rispettare sempre la disciplina posta a tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o di associazione e rappresentanza;
3. è fatto divieto di ricorrere al caporalato, ovvero sia di ricorrere a manodopera caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali. In particolare:

1. **proc. n. 1:** prima della **stipulazione di contratti di appalto e fornitura:** si chiede una attestazione del rispetto della disciplina lavoristica in merito al limite orario settimanale, al lavoro minorile e delle donne, alle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, nonché ai diritti sindacali – con introduzione di specifica clausola contrattuale che preveda il diritto di recesso per giusta causa in capo alla U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. laddove si abbia prova della violazione dei predetti diritti;
2. **proc. n. 2:** per la **realizzazione di prodotti di merchandising**, appaltati a società esterne in nome e per conto della società calcistica il responsabile marketing dovrà verificare che il prezzo finale del bene sia coerente con la media dei prezzi di vendita dei prodotti aventi la stessa qualità; di tale accertamento deve essere conservata documentazione accessibile all'OdV.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

ALLEGATO E

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose
commesse con violazione delle norme
sulla tutela e la sicurezza sul lavoro**

L'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/01 è stato introdotto dall'art. 9 L. 03.08.2007, n. 123 (G.U. 10.08.2007, n. 185) e prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro.

La norma in esame prevede sanzioni molto importanti.

In caso di commissione dei reati presupposto, infatti, oltre alle pesanti conseguenze sul piano strettamente pecuniario, è previsto che siano irrogate obbligatoriamente anche le sanzioni interdittive.

Ne consegue che l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi degli incidenti sul lavoro soddisfa il duplice fine di tutelare la salute dei propri dipendenti, *in primis*, ma anche di evitare gravose conseguenze in capo all'Ente.

Ci si è chiesto come possa configurarsi in capo all'Ente un interesse o un vantaggio in conseguenza della commissione del reato presupposto.

La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di responsabilità da reato dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'Ente derivante dalle omissioni contestate all'autore del reato presupposto (articolo 5 del decreto citato) è congruamente argomentata con riferimento al consistente risparmio di costi per l'Ente, in particolare relativi alle consulenze in materia, agli interventi strumentali necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 18073 del 29 aprile 2015).

Sotto il profilo della idoneità del modello organizzativo ad evitare la commissione dei reati, si evidenzia che lo stesso art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede dei criteri.

In primo luogo il comma 5 del precitato articolo del TU sicurezza chiarisce preliminarmente che gli Enti che si sono dotati "*di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti*".

Se, viceversa, l'Ente non si è dotato dei predetti sistemi di gestione (che, come evidenziato determinano una presunzione di idoneità del modello organizzativo), in caso di verifica del reato presupposto il Giudice dovrà valutare se sono state adottate tutte le misure precauzionali elencate nell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 81/08 ovvero se deve essere assicurato "*un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,*

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.

Passando ad una sintetica analisi dei reati presupposto:

1) L'art. 589 sanziona *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona”*, il comma secondo prevede una pena più severa *“se il fatto è commesso con violazione delle norme (...) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”*.

La fattispecie dell'omicidio colposo si concretizza ogni qual volta in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie con negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. L'elemento soggettivo su cui poggia il delitto è dunque la colpa, nello specifico, la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica. Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c..

Inoltre, perché possa attribuirsi la responsabilità dei soggetti preposti all'interno della struttura aziendale all'adozione ed attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, è necessario che si ravvisi un rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo dedotto. Di conseguenza, il rapporto di causalità potrebbe essere assente nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore del tutto atipica o imprevedibile. Ne discende che il nesso eziologico tra colpa ed evento lesivo sussiste solo laddove l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Si deve considerare inoltre che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi anche a carico dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità invece può essere esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c. nonché del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è vieppiù tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi per i quali si ha ragione di ritenere che possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

2) L'art. 590 cp, invece, sanziona la condotta di colui che, per colpa, cagiona ad altri un danno

all'integrità psicofisica.

Anche in questo caso è previsto un aggravio della pena se il fatto deriva dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si evidenzia che il D. Lgs. 231/01 prevede una responsabilità dell'Ente nel caso in cui si verificano reati di lesioni gravi o gravissime.

Si parla di lesione grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

Si parla di lesione gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Infine, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

1) Entità del rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro presso l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. e le aree a rischio reato.

La società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. è fortemente sensibile al tema della sicurezza sul lavoro ed intende adottare tutte le misure necessarie per prevenire il verificarsi dei delitti previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p..

Il rischio di commissione di reati dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro è **medio**.

Per il primo gruppo di reati sopra indicato le aree a rischio sono:

1. amministrazione (che può concorrere nel commettere i delitti di cui sopra laddove non si adoperi, in un'ottica di risparmio di spesa, nell'adottare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi degli infortuni sul lavoro);
2. la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro.

È stato predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR) che ha analizzato ogni ipotetico rischio che i lavoratori potrebbero dover affrontare; tale documento deve essere soggetto a modifiche, qualora le esperienze maturate suggeriscano la necessità di implementare il livello di sicurezza in ambito aziendale.

La società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. adopera al fine di promuovere l'attività di informazione e formazione dei lavoratori che viene svolta puntualmente per dare attuazione, nel modo più ampio e

completo possibile, al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Amministrazione e l'OdV seguono con particolare attenzione l'attività che è stata appaltata a soggetti esterni, i quali devono essere dotati di specifica e comprovata esperienza nella materia della sicurezza sul lavoro e devono compiere la propria attività garantendo il massimo rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

2) Principi generali di comportamento.

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante per la sicurezza, al medico competente, agli addetti al primo soccorso e agli addetti alle emergenze in caso d'incendio tutti in forza alla società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. nonché ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (R.S.G.S.), addetti al primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, ognuno nell'ambito di propria competenza, devono garantire:

1. la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei rischi;
2. un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dall'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
3. la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo;
4. l'idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
5. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali.

In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 ("Testo Unico sulla Sicurezza") e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché quanto definito dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e

comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali. È, inoltre, è fatto espresso **divieto** a tutti i dipendenti e collaboratori della società calcistica di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
2. porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali. In particolare:

1. **proc. n. 1:** conferimento di appalto a soggetto esterno per l'adozione di tutte le misure di prevenzione che possano soddisfare i requisiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

In considerazione dell'alta specializzazione richiesta per gli accertamenti in materia di sicurezza sul lavoro l'OdV può avvalersi di consulente esterno al fine di effettuare verifiche sull'efficacia delle misure preventive adottate dall'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

ALLEGATO F

**Reati di riciclaggio ed impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita e reati
di criminalità organizzata**

Nel presente allegato si ricomprendono due gruppi di delitti, sia perché sono spesso connessi tra loro, sia perché con l'adozione di procedure comuni è possibile evitare la commissione di entrambe le categorie di reato.

Si tratta dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e dei reati di criminalità organizzata.

A) L'Art. 25 - octies d.lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto gli illeciti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; il delitto di autoriciclaggio introdotto con la Legge n. 186/2014.

In particolare, i reati presupposto, tutti previsti e disciplinati dal Codice Penale sono:

1. art. 648 – Ricettazione;
2. art. 648 – bis Riciclaggio;
3. art. 648 – ter impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

È con il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 che è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies così prevedendo la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si configura il reato di ricettazione quando taluno “al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare”.

Il reato di riciclaggio si ha quando si “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero” si compiono “in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Infine il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si ha quando “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

La differenza tra ricettazione riciclaggio consta, in primo luogo, sotto il profilo soggettivo: la ricettazione richiede il dolo specifico inteso come specifica finalità del profitto, del vantaggio mentre il riciclaggio richiede il dolo generico. Quindi, sotto il profilo della condotta, nel reato di riciclaggio essa consta, oltre che nella sostituzione o trasferimento di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, anche nella interposizione di ostacoli alla identificazione della provenienza delittuosa di tali beni o utilità. Tale attività costituisce un qualcosa in più rispetto all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento, che, invece, caratterizzano l'elemento materiale del reato di ricettazione.

Quindi nel caso della ricettazione l'agente si “limita” a ricevere i proventi di un reato per ottenere un vantaggio patrimoniale, nel caso del riciclaggio si adopera per contrastare la rintracciabilità della provenienza.

La Legge n. 186 del 2014 (art. 3, comma terzo) ha introdotto all'art. **648-ter.1 codice penale** il

delitto di *Autoriciclaggio*, allineando il proprio ordinamento a quello di numerosi Paesi europei.

Con la predetta novella normativa è stata introdotta anche la responsabilità dell'Ente in caso di commissione del delitto – presupposto di autoriciclaggio.

L'illecito penale in parola si configura allorché “*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

B) Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata.

In particolare i reati presupposto sono:

1. Art. 377-bis cp Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
2. art. 378 cp Favoreggiamento personale
3. art. 416 cp Associazione per delinquere
4. art. 416 bis cp Associazioni di tipo mafioso anche straniere
5. art. 416 ter cp Scambio elettorale politico-mafioso
6. art. 630 cp Sequestro di persona a scopo di estorsione
7. art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 cpp delitti in materia di armi
8. art. 74 DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
9. D.P.R. 43/1973 Art. 291 quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Ai sensi dell'art. 24-ter, decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare dai reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui “tre o più persone” si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il

delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Con particolare riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) si evidenzia che tratta di un reato raramente commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Nel gruppo di reati che stiamo analizzando sono annoverati anche quelli di favoreggiamento e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si configura reato di favoreggiamento *personale* (art. 378 c.p.) quando taluno, dopo che fu commesso un reato, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta il reo ad eludere le investigazioni dell'Autorità. La *condotta* consiste nell'*aiuto* inteso come qualunque atteggiamento, positivo o negativo, che miri a intralciare o rendere vana l'opera di investigazione dell'Autorità.

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria si ha quando "*chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere*".

Nel presente capitolo, peraltro, vengono inclusi i reati presupposto attinenti al TU sull'immigrazione.

Con l'art. 30, L. 17.10.2017, n. 161, infatti, sono stati inseriti come reati presupposto (esattamente nell'art. 25 duodeces del D. Lgs. n. 231/01) i delitti di chi trasporta irregolarmente stranieri sul territorio italiano (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del TU immigrazione), e di chi favorisce la permanenza dello straniero irregolare (art. 12, comma 5 del TU immigrazione).

Già nel 2012 era stata prevista la punibilità dell'Ente in caso di impiego di lavoratori irregolari (in condizioni di sfruttamento, minori o in numero non modesto – superiore a tre) – art. 22, comma 12 bis, TU immigrazione.

1) Entità del rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di criminalità organizzata presso l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di criminalità organizzata è **medio**.

Il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'AG è **alto**.

Per il primo gruppo di reati sopra indicato le aree a rischio sono:

1. fornitura di beni e servizi;
2. sponsorizzazioni;
3. gestione tesoreria;
4. gestione investimenti;
5. gestione rimborso spese a dipendenti e collaboratori;
6. concessione liberalità e omaggi, inclusi titoli di accesso a manifestazioni sportive.

Per il reato previsto e punito dall'art. 377 bis c.p. l'area a rischio è quella della gestione del contenzioso.

Il rischio di commissione di reati in materia di immigrazione è **basso**. È pur vero che la società calcistica impegna calciatori stranieri, ma in considerazione delle rigide procedure previste dalla lega (stipula contratti dei giocatori) è difficilmente ipotizzabile che possano essere commessi atti volti a introdurre illecitamente gli stranieri in Italia.

È, comunque, attribuita specifica responsabilità per l'acquisizione della documentazione legittimante la permanenza dello straniero in Italia.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del modello organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate nell'art. 25-octies d.lgs. 231/2001; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

1. richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in

luogo di quelli con clausola di non trasferibilità

2. emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
3. girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
4. trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
5. trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
6. apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
7. effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;
8. ai soci ed ai finanziatori di effettuare versamenti in contanti in favore della società e, simmetricamente, all'ufficio tesoreria di accettare versamenti in contanti di soci e/o finanziatori e/o sponsor;
9. offrire beni, denaro od altra utilità a tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria in un giudizio in cui è parte l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. o un collaboratore della predetta società per fatti inerenti all'esercizio del suo ufficio.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali. In particolare:

1. **proc. n. 1:** per la **stipula di contratto di appalto** e fornitura si chiede una attestazione ed impegno scritto del fornitore del rispetto delle norme contributive, previdenziali ed assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimento a carico dell'Ente o dei suoi apicali per reati previsti e sanzionati dal D. Lgs. n. 231/01;
2. **proc. n. 2:** l'ente che si avvale di **stranieri** per l'esecuzione della propria attività (calciatori) verifica, prima di avvalersene, che siano in possesso dei permessi ed autorizzazioni necessarie alla permanenza in Italia; l'Ente, inoltre, quando deve inviare il personale all'estero assiste il collaboratore nell'acquisizione di detta documentazione (visti per lavoro, etc.);
3. **proc. n. 3:** prima della **stipula di un contratto con fornitori di beni e servizi** si verificano a campione dati pregiudizievoli pubblici (procedure concorsuali, protesti, etc.), ed, inoltre, verifica la sussistenza di indicatori di anomalia ex art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio);

4. **proc. n. 4:** l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. disciplina il conferimento dell'incarico a legali al fine di evitare che possano essere commessi delitti contro l'amministrazione della Giustizia;
5. **proc. n. 5:** per le attività in cui l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. agisce in qualità di concessionario dello Stadio Comunale deve richiedere certificato antimafia e deve prevedere nel contratto di fornitura beni o servizi clausola risolutiva espressa in caso di perdita del certificato antimafia.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

**ALLEGATO G
Reati Ambientali**

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

Nell'ambito oggettivo di applicazione del Dlgs 231/2001 è stato introdotto l'art 25-undecies, avente a oggetto i reati ambientali in attuazione di obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell'ambiente.

Di particolare interesse l'elencazione che la norma citata fa delle tipologie di reato per cui può sorgere la responsabilità dell'ente.

L' art 25 undecies, comma 2, snocciola un elenco di illeciti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – tra cui la discarica abusiva, la gestione non autorizzata di rifiuti, il traffico organizzato di rifiuti – in un coacervo di reati sia di natura contravvenzionale (punibili a titolo di dolo e colpa), sia delittuosa (punibili solo a titolo di dolo, per di più specifico quale l'art 260).

Rispetto ad una società calcistica è difficile ipotizzare che possano essere commessi reati di tal specie ed è ancor più difficile pensare che tali illeciti penali possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Nello specifico, i reati possono essere così sintetizzati:

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
3. Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, T.U.A. (art. 137 c. 2, 3 e 5 DLgs 152/06)
4. Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 DLgs 152/06, che rimandano agli artt. 103 e 104 del medesimo Decreto)
5. Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137 c. 13 DLgs 152/06)
6. Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 DLgs 152/06)
7. Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, DLgs 152/06)
8. Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 DLgs 152/06)
9. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo DLgs 152/06)
10. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1 DLgs 152/06)
11. Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2 DLgs 152/06)
12. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo DLgs 152/06)

13. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 DLgs 152/06)
14. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 DLgs 152/06)
15. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2 DLgs 152/06)
16. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 DLgs 152/06)
17. Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo DLgs 152/06)
18. Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 bis c.8 DLgs 152/06)
19. Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 DLgs 152/06)
20. Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
21. Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
22. Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
23. Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
24. Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202)
25. Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202).

Con l'art. 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68, sono stati previste ulteriori fattispecie penali in materia ambientale.

Per quanto di interesse, essendo indicate tra il novero dei reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/01, sono punite le condotte di inquinamento ambientale (art. 452 – bis cp), disastro ambientale (art. 452 quater cp), delitti colposi contro l'ecosistema (art. 452 quinquies cp), traffico ed abbandono di

materiale ad alta radioattività (art. 452 – sexies cp), associazione mafiosa finalizzata a commettere taluno dei delitti sopra indicati (art. 452 – octies cp).

1) Entità del rischio di commissione dei reati ambientali presso l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati dei reati ambientali è **bassa**.

Ciò perché la società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. non si occupa di produzione di beni. Pertanto le uniche aree ove è possibile si possa configurare taluno dei reati di cui sopra sono le seguenti:

1. area sanitaria (relativamente ai rifiuti sanitari);
2. trasporto calciatori (veicoli aziendali).

Si evidenzia che proprio per la natura del servizio prestato dalla società è nullo il rischio della commissione dei nuovi reati introdotti con l'art. 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del modello organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25 undecies del d.lgs. 231/2001; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati dovranno trattare i rifiuti solidi urbani secondo le indicazioni date dal Comune di Fiorenzuola d'Arda, inoltre dovranno:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei limiti delle autorizzazioni ambientali ricevute e di eventuali prescrizioni, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate: alla gestione dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi; alle gestione degli oli dei veicoli aziendali.

b) Nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (ovvero coloro che producono rifiuti nel corso delle proprie attività svolte presso l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.) porre particolare attenzione all'affidabilità ed accertarsi del possesso dei requisiti. Laddove la società calcistica si configuri come produttore del rifiuto, verificare le autorizzazioni previste per il trasportatore e lo smaltitore, secondo quanto imposto dalla vigente legislazione (autorizzazione al trasporto, verifica che i mezzi siano autorizzati per lo specifico codice CER, autorizzazione dell'impianto destinatario per lo specifico codice CER, ottenimento quarta copia del formulario);

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- c) presentare o predisporre, anche in concorso con terzi, certificati falsi di analisi dei rifiuti;
- d) nel caso in cui sorga la necessità di chiedere autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, superare i limiti consentiti, in termini di tempo e di quantità, per il temporaneo deposito di rifiuti sanitari o altri rifiuti;
- e) laddove l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. FC 1898 spa sia soggetto ad ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali. In particolare:

1. **proc. n. 1:** per l'**area sanitaria** si prevede che tutti i rifiuti prodotti siano conferiti negli appositi contenitori forniti dalla società cui è stato affidato l'appalto di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti;
2. **proc. n. 2:** per i **veicoli aziendali** la società cui è stato affidato l'appalto di manutenzione dei veicoli aziendali dovrà sottoscrivere un impegno di rispetto delle leggi ambientali in riferimento agli oli esausti.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

ALLEGATO H

**Falsità in strumenti di pagamento e delitti
contro l'industria ed il commercio**

Nel presente allegato si prendono in considerazione due gruppi di reati: quelli previsti dall'art. 25 bis d.lgs. 231/2001 relativi alla falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e quelli indicati dall'art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 che sono definiti come i delitti contro l'industria e il commercio

Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis.

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.) Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, o altera in qualsiasi modo monete genuine; ovvero quando, di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; o ancora acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
2. Alterazione di monete (Art. 454 c.p.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero acquista o comunque riceve monete da chi le ha alterate.
3. Spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.). Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.) Il reato si configura qualora un soggetto spenda o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo3 contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo rispetto ai citati articoli.
6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.) Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.) Questa fattispecie si realizza quando un soggetto fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici, ologrammi, altri componenti della moneta o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.) Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
9. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.) Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) Il reato si configura allorché vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Analogamente si descrivono i delitti previsti dall'art. 25 bis 1 del D. Lgs. n. 231/01:

1. L'art. 513 cp (Turbata libertà dell'industria o del commercio) sanziona chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma, quale disposizione sussidiaria, è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, in quanto parte del sistema economico nazionale.
2. L'art. 515 cp (Frode nell'esercizio del commercio) sanziona coloro che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegnano all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La norma è finalizzata a garantire l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica, nonché dell'interesse patrimoniale privato.
3. L'Art. 516 cp (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) prevede una sanzione per chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Con tale previsione, potremmo dire integrativa di quella precedente, si vuole imporre una condotta commerciale improntata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, tutelando in modo indiretto anche la salute degli acquirenti.
4. L'Art. 517 cp (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) sanziona chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Anche in questo caso si vogliono sanzionare condotte ingannevoli, poste in essere a discapito degli acquirenti che, tuttavia,

colpiscono anche, e soprattutto, l'economia e la concorrenza tra le imprese.

5. Gli artt. 517 ter e 517 quater entrambi del Codice Penale sanzionano le condotte di coloro che fabbricano o commerciano beni usurpando titoli di proprietà industriale, ovvero con contraffazione o comunque alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (ad. es. DOC o DOCG).
6. Infine, l'art. 513-bis cp (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) sanziona chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

1) Entità del rischio di commissione dei reati di falsità in strumenti di pagamento, nonché di delitti contro l'industria ed il commercio presso l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. e le aree a rischio reato.

1.1 Il rischio di commissione di reati dei reati di falsità in strumenti di pagamento è **bassa**.

Ciò perché la vendita diretta di biglietti ed abbonamenti (che è l'unico momento in cui la società calcistica gestisce denaro contante) è limitata alla vendita al botteghino presso lo stadio, mentre della vendita al di fuori dello Stadio (presso locali, quali ad es. tabaccherie, o online) è del tutto marginale.

Per quanto concerne i valori bollati, essi sono acquisiti dall'Amministrazione per gli adempimenti amministrativi.

Pertanto le aree a rischio sono:

1. servizio di biglietteria presso lo stadio;
2. amministrazione (per i valori bollati).

1.2 Il rischio di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio è **basso**.

La società calcistica, infatti, non produce né si occupa del commercio beni, sicché la stessa configurabilità dei delitti in esame è impossibile. Si segnala, tuttavia, che l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. ha concesso l'utilizzo del proprio marchio a terzi per produrre beni (vestiario, orologi, etc.). In riferimento a questi rapporti l'Amministrazione provvederà a far sottoscrivere un impegno di veridicità della comunicazione.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del modello organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente,

integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25-bis e 25 bis.1 del d.lgs. 231/2001; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

1. di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. denaro falsificato o alterato;
2. di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. valori bollati falsificati o alterati;
3. in caso di produzione di beni recanti il marchio della società calcistica (anche da parte di terzi specificamente autorizzati) di dare informazioni non veritiere ai consumatori sui prodotti prodotti o comunque messi in vendita.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali. In particolare:

1. **proc. n. 1:** per la **biglietteria presso lo stadio** ciascun addetto alla vendita dovrà verificare l'autenticità delle monete facendo passare le monete di grossa taglia attraverso il verificatore di banconote;
2. **proc. n. 2:** per la **biglietteria presso lo stadio** nel caso in cui l'addetto alla vendita si avveda dell'utilizzo di moneta falsa dovrà immediatamente avvisare il responsabile della biglietteria;
3. **proc. n. 3:** la società che si occupa della **biglietteria in prevendita** dovrà impegnarsi ad effettuare verifiche sugli incassi volte ad evitare l'utilizzo di moneta falsificata;
4. **proc. n. 4:** le **società cui l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. ha concesso l'utilizzo del proprio marchio a terzi per produrre beni (vestiario, orologi, etc.)** sottoscrivono un impegno di veridicità della comunicazione.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Per gli adeguamenti contrattuali di cui alle procedure n. 3 e 4, l'Ufficio competente dovrà dare

comunicazione all'OdV del proprio adempimento consistente nella predisposizione del documento da far sottoscrivere alla società esterna (produttrice di beni con marchio U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. FC 1898 spa o gestore delle prevendite) e dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo.

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

ALLEGATO I

**Reati in materia di violazione del diritto
d'autore**

L'art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/01 prevede che gli Enti possano essere chiamati a rispondere anche di taluni reati presupposto commessi dai propri collaboratori, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, in materia di violazione del diritto d'autore.

In particolare sono reati presupposto:

1. l'art. 171, primo comma lettera a-bis), della legge 633/1941 che sanziona la condotta di colui che mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
2. l'art. 171 bis della Legge sul diritto d'autore che sanziona la condotta di coloro che, per trarne profitto, utilizzano, detengono, distribuiscono, importano o vendono o danno in locazione programmi per elaboratore contenuti su supporto contrassegnato SIAE, nonché la condotta di cessione, distribuzione ed estrazione di banche dati;
3. l'art. 171 ter della Legge sul diritto d'autore prevede come illecito penale il fatto di colui che concede in noleggio o comunque concede in uso a qualsivoglia titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore, nonché di coloro che eseguono la fissazione su supporto audio o audiovisivo di prestazioni artistiche ex art. 80 della medesima legge;
4. l'art. 171 septies della predetta legge estende la sanzione prevista dall'art. 171 ter ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 -bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ;
5. l'art. 171 octies della Legge sul diritto d'autore sanziona "*chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere. via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio*".

1) Entità del rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore presso l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati dei reati in materia di diritto d'autore è **bassa**.

La società calcistica non vende, ne produce direttamente beni, sicché tutti gli illeciti che presuppongono una condotta di cessione di programmi per elaboratore, piuttosto che di noleggio di originali di opere tutelate da diritto d'autore è difficilmente ipotizzabile; peraltro è, altresì, difficilmente ipotizzabile quale possa essere il vantaggio o l'interesse alla commissione dei predetti

reati in capo all'Ente.

Rischi vi possono essere rispetto all'utilizzazione di programmi per elaboratore non contrassegnato dalla SIAE, così come per uso pubblico o privato di apparati atti alla decodificazione di segnali audiovisivi.

Relativamente a queste ipotesi l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. introduce col presente modello organizzativo specifici obblighi e divieti che dovranno essere rispettati da tutti i collaboratori.

Le aree a rischio sono:

1. amministrazione (tutto il personale che ha accesso ad un computer presso le sedi della società calcistica) per le fattispecie inerenti all'utilizzo di programmi per elaboratore illegittimamente acquisiti;
2. amministrazione (come sopra) e stadio per quanto concerne l'illecito di cui all'art. 171 octies L. n. 633/1941

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del modello organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25 novies del d.lgs. 231/2001; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

1. di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. programmi per elaboratore illegittimamente acquisiti e comunque non contrassegnati dalla SIAE;
2. di fare ricorso a mezzi idonei a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
3. appropriarsi o cedere, a qualsiasi titolo, di banche dati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 64 quinquies, 64 sexies, 102 bis e 102 ter della L. n. 633/1941;
4. di condividere mediante programmi di file sharing opere tutelate dal diritto d'autore;
5. di accedere a siti internet ove è possibile accedere a contenuti protetti da diritto d'autore;
6. di utilizzare qualsivoglia strumento atto a decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali. In particolare:

1. **proc. n. 1:** per i **personal computer** in uso all'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. viene applicato un filtro o un programma atto ad evitare il File sharing e l'accesso a siti internet ove è possibile accedere a contenuti protetti da diritto d'autore;
2. **proc. n. 2:** ; per i **personal computer** in uso all'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.deve essere previsto un controllo, anche a campione, volto a verificare che non siano stati installati abusivamente programmi per elaboratore in violazione delle norme sul diritto d'autore.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Il responsabile del servizio informativo inoltra la propria relazione all'OdV inerente agli accertamenti di cui al proc. n. 2.

U.S.FIORENZUOLA 1922 S.R.L.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex Dlgs
231/01**

**ALLEGATO L
Illeciti in materia sportiva**

Con la L. 39/2019 è stata inserita nel D. Lgs. 231/2001 una nuova categoria di reati all'art. 25 quaterdecies: quelli di frode in competizioni sportive o di scommessa e giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati, previsti dagli artt. 1 e 4 della L. 13 dicembre 1989 n. 401.

E' da considerarsi frode in competizioni sportive, o più semplicemente frode sportiva, la condotta di chi offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

È, altresì, illecito penale che la società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. vuole contrastare fermamente quello previsto e punito dall'art. 9 della Legge n. 376/2000, ovverosia il delitto di somministrazione ed utilizzazione di farmaci finalizzate all'alterazione del risultato sportivo.

Nella stessa sezione del presente modello organizzativo si introducono specifici divieti e procedure per la prevenzione dei fatti violenti descritti dall'art. 12 del Codice della Giustizia Sportiva.

La scelta di convogliare in un'unico allegato del modello organizzativo illeciti penali ed illeciti sportivi, nasce dalla volontà della società sportiva di adottare ogni misura che possa essere utile ad estirpare in radice ogni condotta che possa alterare la bontà delle prestazioni agonistiche dei propri giocatori, oltre che ogni condotta illecita dei propri sostenitori.

La dirigenza dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. vuole, infatti, sostenere i valori positivi dell'attività calcistica, quali la disciplina, il rispetto per l'avversario, l'attenzione alla salute, il valore del tifo quale supporto ai calciatori e quale momento di aggregazione sociale.

Al fine di valorizzare i predetti valori, quindi, la società sportiva si impegna a lottare contro qualsivoglia condotta illecita perpetrata sul campo o sugli spalti.

Con l'art. 5 della Legge 20.11.2017, n. 167 si è introdotta la responsabilità dell'Ente in relazione al reato previsto e punito dall'art. 3, comma 3 – bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovverosia il delitto commesso da coloro che pongano in essere atti di propaganda, istigazione o incitamento all'odio razziale.

Tale delitto potrebbe essere commesso dalla tifoseria laddove venissero introdotti striscioni aventi siffatto contenuto.

In considerazione di tale rischio l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. intende adottare misure preventive di seguito descritte.

Passando all'analisi dei reati:

A) Gli illeciti penali sportivi.

A.1) Il delitto di frode sportiva.

Il delitto di frode sportiva, previsto e punito dall'art. 1 della Legge n. 401/1989, sanziona " *chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo*".

La figura delittuosa in esame è reato "a forma libera" la cui condotta quindi non è tipizzata in

termini tassativi, una parte della giurisprudenza Corte di Cassazione ha ritenuto di ricomprendere in tale fattispecie criminosa anche l'ipotesi di somministrazione di farmaci vietati, prima che venisse emanata la specifica normativa sul doping di cui alla Legge n. 376 del 2000 (v. Sez. 6 25.1.1996 n. 3011, Omini, Rv. 204787; Sez. 2 29.3.2007 n. 21324, P.G. in proc. Giraudò, Rv. 237035 in cui, dopo aver evidenziato la differenza strutturale tra il reato di frode sportiva di cui all'articolo 1 della L. n. 401/89 e quello di doping di cui all'art. 9 della legge 376/2000, e la conseguente insussistenza di una continuità normativa tra le due figure delittuose, e' stato precisato che solo per le condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della Legge n. 376 del 2000, e' prevista la punibilità in termini di frode sportiva ai sensi della L. n. 401/89, art. 1, in quanto legge più favorevole).

Il bene giuridico tutelato e' costituito dalla lealtà e dalla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche.

La fattispecie criminosa si considera integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta: il che ha indotto la giurisprudenza della Corte Suprema a qualificare la fattispecie de qua come reato di pericolo per il quale non e' ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione.

A.2) Il delitto di esercizio abusivo di gioco e scommessa.

Il delitto di esercizio abusivo di gioco e scommessa, previsto e punito dall'art. 4 della Legge n. 401/1989, sanziona chiunque organizza abusivamente "scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)", ma anche coloro che vi partecipano.

A.3) Il delitto di doping.

Il delitto previsto dall'art. 9 della L. n. 376/2000 sanziona "chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze".

Ai sensi del citato art. 2 della legge n. 376/2000, sono sostanze dopanti quelle indicate nel Decreto del Ministero della Salute, adottato da detto ministero d'intesa con il Ministro per i beni e le attività Culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

In questo caso, quindi, la condotta di frode sportiva viene perseguita non con offerta o dazione di denaro od altra utilità, ma mediante il ricorso ad un "aiutino" farmacologico.

B) Gli illeciti in materia di fatti violenti (art. 25 Codice di Giustizia Sportiva).

L'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva sanziona le società per fatti commessi dai propri sostenitori.

Tale articolo, in particolare, prevede quanto segue:

1. *Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. Nei casi di recidiva è imposto l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.*
2. *Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.*
3. *Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.*
4. *Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure di cui al comma 1. Nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f).*
5. *Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico delle stesse società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche fuori dallo stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b).*
6. *Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al comma 1. In caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre alla ammenda, si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere f), g), h). Se la società è recidiva, è applicata la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera f).*
7. *Per la violazione di quanto previsto dal presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1 e alla società responsabile non appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00.*
8. *I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, hanno comportamenti o rilasciano dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni, applicate anche cumulativamente, di cui all'art. 9, comma 1, lettere c) e g).*

9. Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) o h) si applica la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.

10. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni, stipulate secondo le condizioni previste dall'art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui al comma 9.

L'art. 29 del Codice prevede una esimente di responsabilità nel caso di adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i predetti comportamenti, unitamente alla collaborazione con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti, alla previsione di misure di intervento per rimuovere segni, scritte, simboli, emblemi o simili per far cessare le condotte discriminatorie.

Inoltre, può contribuire ad evitare che sia responsabile la società per fatti dei sostenitori la condotta di altri sostenitori se questi abbiano, durante la gara, manifestato il proprio assenso con condotte di dissociazione da tali comportamenti.

C) delitto di propaganda, istigazione o incitamento alla xenofobia.

L'art. 5, L. 20.11.2017, n. 167 ha introdotto la responsabilità dell'Ente in relazione al reato previsto e punito dall'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 che prevede quanto segue: *"Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".*

1) Entità del rischio di commissione dei reati e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati di illeciti in materia sportiva è **alta**.

Tale valutazione discende sia dalla frequenza delle manifestazioni sportive ove è possibile si verificano tanto gli illeciti penali, quanto gli illeciti previsti dal Codice della Giustizia Sportiva, sia dall'entità del danno, soprattutto d'immagine, che la società calcistica subirebbe in conseguenza degli illeciti sopra descritti.

Relativamente a queste ipotesi l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. introduce col presente modello organizzativo specifici obblighi e divieti che dovranno essere rispettati da tutti i collaboratori.

Le aree a rischio sono:

1. gestione della sicurezza dello Stadio;

2. gestione dei rapporti con la tifoseria;
3. acquisto, somministrazione e detenzione di farmaci ai calciatori.

Il delitto di *propaganda, istigazione o incitamento alla xenofobia* presenta un rischio alto, tuttavia la società sportiva rappresenta che la competenza sulla verifica del contenuto degli striscioni introdotti dalla tifoseria sta in capo alle Forze dell'ordine. Sicché l'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. FC 1898 spa non potrà fare altro che invitare, a mezzo dei propri rappresentanti, in occasione delle riunioni del GOS a vigilare sul contenuto degli striscioni impedendo l'accesso ai manifesti dal contenuto xenofobo.

2) Principi generali di comportamento.

Vengono in rilievo i rapporti con la tifoseria e l'osservanza di regole di condotta.

Sotto il primo profilo, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di comportamenti violenti è stato predisposto il codice etico del tifoso ed il regolamento d'uso dello stadio i quali regolamentano in concreto la gestione dei rapporti con la tifoseria, il tutto sotto la supervisione ed il coordinamento del Supporter Liaison Officer - Delegato per la Gestione dell'Evento.

Valutazione rischi

Il Supporter Liaison Officer - Delegato per la Gestione dell'Evento esegue un'attività di prevenzione e monitoraggio e supporto attraverso canali interni ed esterni al fine del rispetto dei regolamenti e alla prevenzione e procede all'individuazione dei principali rischi relativi al comportamento dei tifosi all'interno dello stadio quali: fatti violenti, invasioni di campo, dichiarazioni o comportamenti discriminatori e lesivi verso persone o istituzioni e, da ultimo l'utilizzo di pirotecnici.

Gli strumenti per prevenire i rischi

Come sopra accennato sono stati predisposti: il Regolamento d'uso dello stadio; il Codice Etico del Tifoso ed il Codice Etico.

A tal fine la Società ha proceduto alla affissione e pubblicazione dei sopra citati documenti presso lo stadio.

I tifosi, al momento dell'acquisto dell'abbonamento e/o del biglietto di ingresso per il singolo evento dichiarano la presa visione ed accettazione della suddetta documentazione

Attività di prevenzione e controllo

È garantita dall'attività del Supporter Liaison Officer, dalla presenza di steward nonché dalla lettura, ad opera dello speaker, dei messaggi anti violenza ed annunci di messaggi al verificarsi di eventuali fatti contrari a quanto previsto dal regolamento d'uso e dal codice etico

Segnalazione dei trasgressori

In caso di trasgressioni la Società procederà alla segnalazione alle forze dell'ordine di eventuali violazioni al regolamento d'uso e/o al codice etico

Per quanto concerne il secondo aspetto i divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva

del modello organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle sopra indicate; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

1. offrire, promettere denaro o altra utilità o vantaggio ad atleti avversari, allenatori avversari, allo staff avversario o ad arbitri;
2. di partecipare a qualsivoglia gioco e scommessa inerente al campionato di appartenenza; costituisce illecito disciplinare grave la partecipazione a gioco e scommessa inerente alla partita della propria squadra;
3. di procurare ad altri, di detenere, di somministrare, assumere o di favorire in alcun modo l'utilizzo di sostanze considerate dopanti, ovvero di sostanze che possano alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;
4. di procurare ad altri, di detenere, di somministrare, assumere o di favorire in alcun modo l'utilizzo di sostanze che possano alterare i risultati dei test anti-doping;
5. di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di sostenitori;
6. di cedere biglietti di accesso alle partite se non rispettando le norme emanate dalla Pubblica Autorità (ad. es. identificazione del titolare del biglietto);
7. di proferire dichiarazioni che possano contribuire a determinare fatti di violenza o che ne costituiscano apologia;
8. di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali. In particolare:

1. **proc. n. 1:** per **prestazioni sanitarie** ai calciatori dell'U.S.Fiorenzuola 1922 S.r.l. è prevista una specifica procedura di acquisto dei farmaci finalizzata ad evitare l'acquisto di sostanze dopanti;
2. **proc. n. 2:** per la **sicurezza dello stadio**: tale procedura è regolamentata dal regolamento d'uso dello stadio e dal Codice del tifoso.
3. **proc. n. 3:** viene attribuita una specifica responsabilità per la realizzazione di un programma di informazione e formazione dei giocatori, in particolare del settore giovanile, sulla frode sportiva e sulle conseguenze della stessa in capo al calciatore stesso, alla sua salute (se perpetrata mediante assunzione di sostanze farmacologiche), ed alla sua

squadra.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.